

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 ottobre 2008

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008, n. 154.

Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 2008.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. Leone De Berardinis Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 2008.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. Sergio Macchiavelli Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 11 dicembre 2007.

Approvazione della «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - Variante delle fasce fluviali del fiume Po in comune di Verolengo, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 13/2006 nella seduta del 5 aprile 2006.
Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 4 settembre 2008.

Istituzione della patente di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria Pag. 9

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 1° settembre 2008.

Nomina di un componente del comitato provinciale INPS di Varese Pag. 11

DECRETO 1° settembre 2008.

Nomina del presidente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese.
Pag. 11

DECRETO 1° settembre 2008.

Nomina del componente effettivo della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella provincia di Varese. Pag. 12

DECRETO 15 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Tunde Kiss, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di veterinario. Pag. 12

DECRETO 17 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Donald Paul Sammut, di titoli di studio estero, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specializzato in chirurgia plastica.
Pag. 13

DECRETO 18 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Chantrel Claire, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di estetista Pag. 14

DECRETO 23 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrea Weithaler, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista Pag. 14

DECRETO 24 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Christine Covi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di ginecologia e ostetricia Pag. 15

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Creativamente» (siglabile in «Coop. soc. Creativamente»), in Frosinone, e nomina del commissario liquidatore.
Pag. 16

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «A.T. e S. (Ambiente territorio e società) - Società cooperativa sociale», in Chieti, e nomina del commissario liquidatore.
Pag. 16

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 6 giugno 2008.

Approvazione della ripartizione delle risorse e delle variazioni del programma di interventi finanziati ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti Pag. 17

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Folidex» (acido folico), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Pag. 28

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 17 settembre 2008.

Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica. (Deliberazione n. 541/08/CONS).
Pag. 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al laboratorio «LA.PI. S.p.A.», in Prato, ad operare secondo le procedure previste dal decreto 16 febbraio 2007 nel settore della resistenza al fuoco di sigillature penetranti e sigillature di giunti lineari, in conformità, rispettivamente, alle norme UNI EN 1366-3 e UNI EN 1366-4. Pag. 44

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen soluzione orale» Pag. 44

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bayticol 1% Pour On» Pag. 44

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Rinovax». Pag. 45

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Biocillina» Pag. 45

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Mamyzin» Pag. 46

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Pridimet» Pag. 46

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Micospectone» soluzione iniettabile. Pag. 46

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Gallivac SE» Pag. 46

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la correzione del trattamento speciale di disoccupazione Pag. 47

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo ad un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) e relative opere connesse, da realizzarsi in comune di Melilli, presentato dalla società Ionio Gas S.r.l. - Priolo Gargallo Pag. 47

Agenzia italiana del farmaco:

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xylocaina». Pag. 47

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Biaven» Pag. 47

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 7 maggio 2008 del Ministero dell'università e della ricerca, recante: «Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 20.389.464,30»..... Pag. 48

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 229

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Provvedimenti concernenti modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedure di mutuo riconoscimento, nonché revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Da 08A06925 a 08A06980

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008, n. 154.

Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di gestione commissariale delle regioni che non rispettino gli adempimenti previsti dai piani di rientro dai deficit sanitari, al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da tutelare l'unità economica e i livelli essenziali delle prestazioni;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di contabilità degli enti locali per consentire l'ordinaria gestione contabile in considerazione della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di assestamento dei medesimi enti;

Ravvisata, infine, la necessità e l'urgenza di provvedere alla riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008, per consentire l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse medesime, in funzione degli interventi previsti dalla stessa delibera e del relativo possibile differente utilizzo anche per spese di natura corrente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo le parole da: «, con la facoltà» fino a: «delle aziende ospedaliere» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,

può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.»;

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è stato nominato il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro, può essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 marzo 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. L'autorizzazione può essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni:

a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;

b) siano stati adottati, da parte del commissario *ad acta*, entro il termine indicato dal Presidente del

Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005.

3. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 2 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l'entità, la tempistica e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.

4. Al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.»

5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 434 milioni di euro; conseguentemente le misure indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61 operano con effetto dall'anno 2010.

Art. 2.

Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali

1. Per l'anno 2008 conservano validità i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

2. Per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007, pubblicato nel supplemento

ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'interno determina il minore contributo di cui al comma 2, utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1 e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l'esercizio.

4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

5. Per l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilità interno, per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.

6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009, prevista a carico dei comuni dall'articolo 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione.

7. La certificazione di cui al comma 6 è trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.

8. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3.

Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le

regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario *ad acta*. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.».

Art. 4.

Proroga di termini per gli enti locali

1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A partire dal 30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2009».

Art. 5.

Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008

1. Al comune di Roma è assegnato un contributo ordinario di 500 milioni per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al rimborso provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.

2. Alla copertura degli oneri si provvede, per l'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

3. Le risorse assegnate a singoli comuni con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonché, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo. In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità previste dal presente comma, nell'ambito delle risorse disponibili.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie e finali

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, comma 8, e 1, comma 5, pari, rispettivamente, a 260 milioni di euro per l'anno 2008 e 434 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 780 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 525 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

08G0177

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 2008.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. Leone De Berardinis.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Leone De Berardinis, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 18.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 18 luglio 2008, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro diciottomila al sig. Leone De Berardinis, nato a Gioi (Salerno) il 3 gennaio 1940.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2008 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 9, foglio n. 301

08A07112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 2008.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. Sergio Macchiavelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Sergio Macchiavelli, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 18.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 18 luglio 2008, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro diciottomila al sig. Sergio Macchiavelli, nato a Firenze il 30 giugno 1923.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2008 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 9, foglio n. 302

08A07113

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2007.

Approvazione della «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - Variante delle fasce fluviali del fiume Po in comune di Verolengo, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 13/2006 nella seduta del 5 aprile 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modificazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po»;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, relativo a piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e prevenzione per le aree a rischio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, recante «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po»;

Considerato che con la deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 26 novembre 1995»;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1998 è stato approvato il «Piano

stralcio delle fasce fluviali», quale stralcio del piano di bacino di rilievo nazionale del fiume Po, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 del 1989;

con la deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Po»;

con la deliberazione n. 14 del 31 luglio 2003, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Variante delle fasce fluviali del fiume Po in comune di Verolengo»;

non sono state presentate osservazioni in merito al progetto, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della legge n. 183 del 1989;

ai sensi dell'art. 18, comma 9 della citata legge n. 183/1989, la regione Piemonte, con DGR n. 76-14423 del 20 dicembre 2004, ha provveduto ad esprimersi sul progetto di variante;

in data 4 febbraio 2005 si è tenuta la conferenza programmatica convocata dalla regione Piemonte ai sensi dell'art. 1-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che ha espresso parere favorevole al Progetto di variante;

Acquisito il parere favorevole relativo alla variante al piano espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 28 settembre 2005;

Vista la deliberazione n. 13/2006 del 5 aprile 2006, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha adottato la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - Variante delle fasce fluviali del fiume Po in comune di Verolengo»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - Variante delle fasce fluviali del fiume Po in comune di Verolengo, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 13/2006 nella seduta del 5 aprile 2006, costituita dai seguenti elaborati:

elaborato 1: Variante del piano stralcio per l'assetto, idrogeologico (PAI) - variante delle fasce fluviali del fiume Po;

cartografia in scala 1:25.000, foglio 156 sez. I Chiasso (P043 - ORCO 01);

elaborato 2: relazione tecnica.

2. Il presente decreto, comprensivo degli elaborati di cui al comma 1, è depositato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la difesa del suolo - e presso l'Autorità di bacino del fiume Po, nonché presso i comuni interessati dalla variante approvata.

3. L'Autorità di bacino del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 11 dicembre 2007

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
PRODI

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*

PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 9, foglio n. 232

08A07063

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 settembre 2008.

Istituzione della patente di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Vista la legge del 15 dicembre 1990, n. 395 che disciplina i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto l'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visti gli art. 12, 138 e 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno dell'11 agosto 2004, n. 246, concernente il «Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 1980, istitutivo del servizio automobilistico, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 9 del 15 maggio 1981;

Ritenuta la necessità di istituire la patente di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e di disciplinare le modalità di conseguimento e rilascio.

Art. 1.

Istituzione della patente di servizio

È istituita la patente di servizio per la conduzione dei mezzi dell'Amministrazione penitenziaria.

Il certificato di abilitazione alla guida, conforme all'allegato «A» al presente decreto, viene rilasciato dal direttore generale della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi o da un suo delegato.

Il certificato di abilitazione di cui trattasi, viene rilasciato per le categorie di seguito indicate e con a fianco riportato la tipologia dei mezzi di cui è autorizzata la conduzione:

«A» - Motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 t.;

«B» - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t. e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiori a 3,5 t.;

«C» - Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

«D» - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

«E» - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C, e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purchè il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purchè il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

Per i rimorchi leggeri si intendono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

Art. 2.

Conferimento della patente di servizio

La patente di servizio è conferita previo superamento di apposito corso teorico-pratico di abilitazione, differenziato a seconda che il personale sia o meno già in possesso di patente di guida.

La commissione esaminatrice sarà composta come indicato nell'art. 6 del presente provvedimento.

Art. 3.

Conferimento della patente di servizio per il personale già in possesso di patente civile

Il personale già in possesso di patente di guida conseguita ai sensi dell'art. 116 del Codice della strada, dovrà superare un corso teorico-pratico della durata di una settimana organizzato dall'amministrazione che potrà aver luogo anche nell'ambito dei corsi di formazione per l'immissione in ruolo. Il programma didattico/addestrativo è mutuato dall'art. 9 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 agosto 2004, n. 246.

La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di validità della patente di guida ai sensi dell'art. 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il personale in possesso della patente di servizio è obbligato a comunicare ogni variazione di validità e di conferma della patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 116 del predetto decreto legislativo entro dieci giorni dalla sua effettiva conoscenza.

Art. 4.

Conferimento della patente di servizio per il personale non in possesso di patente civile

Il personale non in possesso di patente di guida verrà avviato alla frequenza di un corso teorico-pratico organizzato dall'amministrazione o presso strutture delle Forze armate o di Polizia oppure presso altri enti esterni, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Sospensione e revoca della patente di servizio

Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio è sospesa o revocata dal direttore generale della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi o da un suo delegato.

La patente di servizio può essere altresì sospesa fino ad un massimo di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, quando il titolare, nell'impiego dei veicoli di servizio, abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'Amministrazione penitenziaria o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio.

La patente di servizio è inoltre ritirata, sospesa o revocata, in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi, i predetti provvedimenti, non si applicano alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 116 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Le disposizioni dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applicano alla patente di servizio. In questi casi, quando le violazioni ivi previste sono commesse alla guida di veicoli di servizio, le disposizioni relative alla patente a punti non si applicano neanche alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 116 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione d'esame di cui all'art. 73, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, è composta da:

presidente: dirigente dell'Amministrazione penitenziaria;

componente: un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

componente: personale del Corpo di polizia penitenziaria munito della qualifica di istruttore di guida;

componente/segretario: un appartenente al ruolo commissari o ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

I componenti le commissioni d'esame saranno nominati, di volta in volta, dalla Direzione generale del personale e della formazione.

Visto il decreto direttoriale n. 40 del 15 gennaio 1974, con il quale è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese;

Visto il decreto direttoriale n. 5/2004 del 22 dicembre 2004, con il quale, considerata la mutata situazione delle OO.SS. operanti in provincia di Varese, è stata aggiornata la composizione della commissione provinciale di conciliazione della provincia di Varese;

Considerato che a decorrere dal 1° settembre 2008 la dott.ssa Silvia Campi ha assunto la titolarità *ad interim* della direzione provinciale del lavoro di Varese;

Decreta:

Il direttore *ad interim* della direzione provinciale del lavoro di Varese, dott.ssa Silvia Campi, quale presidente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese.

Varese, 1° settembre 2008

Il direttore provinciale ad interim: CAMPI

08A07108

DECRETO 1° settembre 2008.

Nomina del componente effettivo della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 14 del 22 ottobre 1996, relativo all'aggiornamento della commissione provinciale per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro;

Considerato che a decorrere dal 1° settembre 2008 la dott.ssa Silvia Campi ha assunto la titolarità *ad interim* della direzione provinciale del lavoro di Varese;

Decreta:

Il direttore *ad interim* della direzione provinciale del lavoro di Varese, dott.ssa Silvia Campi membro effettivo della commissione provinciale per il trattamento

sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella provincia di Varese, con funzioni di presidente.

Varese, 1° settembre 2008

Il direttore provinciale ad interim: CAMPI

08A07109

DECRETO 15 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Tunde Kiss, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, Capo I, ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 agosto 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tunde Kiss, nata a Timsoara (Romania) il giorno 6 agosto 1978, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doctor-medic veterinar» conseguito in data 21 giugno 2005, presso la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timşoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doctor-medic veterinar» conseguito presso la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara - Romania, in data 21 giugno 2005 dalla sig.ra Tunde Kiss, nata a Timişoara (Romania) il giorno 6 agosto 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Tunde Kiss è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07069

DECRETO 17 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Donald Paul Sammut, di titoli di studio estero, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specializzato in chirurgia plastica.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III. Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 21 marzo 2005, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Donald Paul Sammut, nato a Floriana (Malta) il giorno 2 settembre 1955, di cittadinanza inglese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei propri titoli di «Primary qualification - Plastic Surgery» conseguiti rispettivamente in data 31 gennaio 1981 e 14 aprile 1994 presso la General Medical Council - Royal College of Surgeons of England - Regno Unito, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico e medico specializzato in chirurgia plastica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I titoli di «Primary qualification - Plastic Surgery» conseguiti presso la General Medical Council - Royal College of Surgeons of England - Regno Unito, in data 31 gennaio 1981 e 14 aprile 1994 dal sig. Donald Paul Sammut, nato a Floriana (Malta) il giorno 2 settembre 1955, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specializzato in chirurgia plastica.

Art. 2.

Il sig. Donald Paul Sammut è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico e medico specializzato in chirurgia plastica previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07114

DECRETO 18 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Chantrel Claire, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Chantrel Claire cittadina francese, ha chiesto il riconoscimento del Certificat D'Aptitude Professionnelle di «Esthetique Cosmetique: Soins Esthetiques-Conseils-Vente» conseguito in Francia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera l) dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c);

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Visto in relazione al disposto dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, il precedente provvedimento di riconoscimento del decreto direttoriale n. 247/I/04 del 28 settembre 2004, avente per oggetto un titolo di formazione professionale identico a quello presentato dalla sig.ra Chantrel Claire;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale svolta in qualità di dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Il titolo professionale di «Esthetique Cosmetique: Soins Esthetiques-Conseils-Vente» conseguito in Francia in data 5 luglio 2006, dalla sig.ra Chantrel Claire, nata a Parigi il 16 settembre 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2008

Il direttore generale: MANCINI

08A07229

DECRETO 23 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrea Weithaler, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 maggio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Andrea Weithaler, nata a Bressanone (Italia) il giorno 11 aprile 1981, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» conseguito in data 29 febbraio 2008 presso la Osterreichische Apothekerkammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» conseguito presso la Österreichische Apothekerkammer - Austria, in data 29 febbraio 2008 dalla sig.ra Andrea Weithaler, nata a Bressanone (Italia) il giorno 11 aprile 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Andrea Weithaler è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07230

DECRETO 24 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Christine Covi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli

su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 agosto 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Christine Covi, nata a Merano (Italia) il giorno 23 novembre 1971, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» in data 12 giugno 2007, conseguito presso la Bayerische Landesärztekammer - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di ginecologia e ostetricia;

Accerta la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» conseguito presso la Bayerische Landesärztekammer - Germania, in data 12 giugno 2007 dalla sig.ra Christine Covi, nata a Merano (Italia) il giorno 23 novembre 1971, è riconosciuto quale titolo di medico specialista di ginecologia e ostetricia.

Art. 2.

La sig.ra Christine Covi già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Balzano è, pertanto, autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07231

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Creativamente» (siglabile in «Coop. soc. Creativamente»), in Frosinone, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 24 luglio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa sociale Creativamente» (siglabile in «Coop. soc. Creativamente») con sede in Frosinone (codice fiscale 01874720608) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il rag. Antonio Gagliardo, nato a Roma il 20 gennaio 1954 ed ivi residente in via Morgagni n. 6/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07228

DECRETO 16 settembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «A.T. e S. (Ambiente territorio e società) - Società cooperativa sociale», in Chieti, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 maggio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «A.T. e S. (Ambiente territorio e società) - Società cooperativa sociale», in liquidazione, con sede in Chieti (codice fiscale 01501470692) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Gianluca Petrocco, nato a Chieti il 19 aprile 1970, domiciliato in Chieti Scalo, via Orfento n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07242

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 6 giugno 2008.

Approvazione della ripartizione delle risorse e delle variazioni del programma di interventi finanziati ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, PORTUALI ED AEROPORTUALI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto la legge 11 febbraio 1994, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che all'art. 128, reca disposizioni in materia di programmazione delle opere pubbliche;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, concernente il «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed amatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore che all'art. 9, comma 1, prevede l'adozione ed il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti», e successivi rifinanziamenti disposti con legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4, lettera *d*);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni»;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 che, all'art. 36, comma 2, dispone che «per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, nonché per gli interventi nel porto di Manfredonia di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d*), della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000,00 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000,00 di euro per l'anno 2004»;

Visto l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 4, comma 65, della legge 27 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha istituito l'Autorità portuale di Manfredonia;

Visti i piani triennali delle opere infrastrutturali predisposti dalle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed allegati alle delibere di approvazione del bilancio di previsione 2003, approvato dal Ministero *pro tempore*, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, registro n. 5, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2004, n. 193, è stato approvato dal Ministero *pro tempore* il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle Autorità portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie disposto dalla citata legge n. 166 del 2002, art. 36, nell'importo complessivo di euro 1.398.100.005,00;

Considerato che, a valere sui medesimi fondi disposti dall'art. 36 della legge n. 166 del 2002, sono stati altresì disposti, col decreto ministeriale del 3 giugno 2004, ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone a cura delle Aziende speciali nel porto, dell'importo rispettivamente di euro 11.400.000,00, e sono stati altresì disposti fondi dell'importo di euro 4.999.995,00 per le finalità indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, per il Porto di Manfredonia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta da parte delle Autorità portuali, il capo Dipartimento *pro tempore* può procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, per meglio soddisfare le attuali esigenze operative, documentate e motivate, che ostacolano od impediscano l'esecuzione di una delle opere di cui al programma delle Autorità portuali, individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalle medesime Autorità ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 degli accordi procedurali stipulati con le Autorità portuali, in attuazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta delle Autorità portuali, è possibile procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, attraverso l'utilizzo di eventuali economie relative ai ribassi d'asta conseguiti a seguito di esperimento delle gare d'appalto relative ad interventi inseriti nella programmazione triennale adottata dalle Autorità portuali, previa approvazione del programma integrativo da parte del capo Dipartimento *pro tempore*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 254, recante «Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture» e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, con cui viene individuata l'articolazione dell'amministrazione, a livello centrale, in undici Direzioni generali, fra cui la «Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali», alla quale, il successivo art. 2, attribuisce, tra l'altro, la competenza in materia di programmazione degli interventi di settore;

Ritenuto, in conseguenza della soppressione dell'organizzazione dipartimentale, di individuare nel Direttore generale *pro tempore*, la figura di vertice dell'amministrazione cui ricondurre la titolarità della competenza di cui all'art. 7, del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito al dott. Lorenzo Quinzi l'incarico di reggenza dell'Ufficio di livello dirigenziale generale, *ad interim*, della «Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali»;

Visto il decreto n. 2942 del 20 marzo 2008, con il quale il Ministro delle infrastrutture, nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale generale sovracitato, ha immesso, con decorrenza 19 gennaio 2008, il dott. Lorenzo Quinzi nell'esercizio delle funzioni dirigenziali generali;

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, concernenti disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007;

Considerato che, dopo l'approvazione e pubblicazione del programma alcune Autorità portuali hanno rappresentato esigenze nuove e sopravvenute per ostacoli che impediscono l'attuazione degli interventi programmati;

Considerato che, tali esigenze, in linea generale, sono riconducibili alle obiettive motivazioni ambientali sopravvenute, a individuazioni di nuove priorità per problematiche di cantierabilità dei progetti, per difficoltà sopravvenute nel coordinamento temporale tra i diversi interventi insistenti su di una medesima area, nonché in conseguenza di contenziosi in corso;

Rilevato che, richieste di modifica degli interventi programmati, sono state rappresentate da alcune Autorità portuali, sulla base di nuove priorità determinate anche dalle rinnovate esigenze del mercato, recepite nelle proprie strategie e, quindi nelle programmazioni triennali;

Tenuto conto che, con decreti di variazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti, rispettivamente n. 7329 del 21 dicembre 2004, n. 1967 del 18 aprile 2005, n. 3581/3590 del 5 luglio 2005, numero 4349/4829/4966/5319 del 26 ottobre 2005, n. 416 del 2 febbraio 2006 e del Ministero delle infrastrutture n. 6 dell'8 gennaio 2007 e n. 2642 del 28 dicembre 2007, tutti registrati alla Corte dei conti, sono state individuate obiettive motiva-

zioni che risultavano essere cause idonee di impedimento per l'attivazione degli interventi programmati, ed è stata determinata una più esatta riqualificazione e quantificazione degli interventi già programmati, apportando modifiche al programma approvato;

Considerato che, ulteriori richieste di integrazione e modifica del programma approvato, riconducibili alle motivazioni sopra enunciate, sono state ora rappresentate dalle Autorità portuali di Catania e di Messina;

Considerato che, con nota in data 12 settembre 2007, n. 4668, l'Autorità portuale di Catania, ha presentato proposta di rimodulazione del programma di interventi ammessi al finanziamento alla luce dell'evoluzione delle esigenze del mercato, delle procedure tecnico-amministrative inerenti la pianificazione portuale e del quadro delle risorse oggi disponibili;

Che, in particolare, in sostituzione degli interventi n. 1, già finanziato con altre risorse statali, n. 2, 3, 4 e 5, non eseguibili in conseguenza del fatto che, ad oggi, non risulta ancora perfezionata l'intesa prevista dalla legge n. 84/1994, relativamente alla procedura approvativa del nuovo P.R.P., e con l'utilizzo delle economie rinvenute in sede di affidamento dei lavori di cui al n. 6, si propone di finanziare, per euro 33.580.563,54, la maggiore spesa dei lavori di «Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro-Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - 1° e 2° lotto» il cui progetto definitivo, redatto dal Provveditorato interregionale alle OO.PP. di Palermo, a seguito degli adeguamenti tecnici ed economici derivanti dalle modifiche richieste in sede di approvazione, è risultato di euro 92.000.000,00, di cui euro 44.930.000,00 già finanziati, e con le rimanenti risorse, pari ad euro 1.619.436,46 il finanziamento di un nuovo intervento denominato «Lavori di realizzazione del nuovo varco Asse dei Servizi», come riportato nella seguente tabella:

Elenco delle Opere	Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004		Integrazione del Programma Legge 166/02 da approvare	
Raddrizzamento dell'angolo a radice del molo Crispi mediante la realizzazione di una struttura su pali per l'ormeggio navi Ro-Ro	1	600.000,00		
Ristrutturazione e consolidamento e adeguamento delle banchine e infrastrutture del molo Crispi	2	6.000.000,00		
Ristrutturazione e consolidamento delle banchine interne del molo foraneo nel tratto a sud del piazzale triangolare	3	6.000.000,00		
Ristrutturazione e consolidamento e adeguamento delle banchine e infrastrutture del porto nuovo	4	12.600.000,00		
Realizzazione di una Stazione marittima	5	9.600.000,00		
Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia	6	4.000.000,00		
Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro-Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - 1° e 2° lotto	7	13.489.436,46		
Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia			1	3.600.000,00
Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro-Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza			2	47.070.000,00
Lavori di realizzazione del nuovo asse dei servizi			3	1.619.436,46
Totale	€	52.289.436,46		52.289.436,46

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3633 del 5 dicembre 2007, in virtù della quale, in relazione alla situazione di grave crisi della mobilità della città di Messina sono stati disposti una serie di interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza in questione, nominando il prefetto di Messina commissario delegato per l'attuazione degli interventi;

Considerato che tra gli interventi individuati è compresa la realizzazione delle opere di completamento del porto di Tremestieri, da finanziare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della predetta ordinanza, con i fondi della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Considerato che, con nota in data 15 aprile 2008, n. 3578, l'Autorità portuale di Messina, in conseguenza della suddetta ordinanza e tenuto conto delle economie ottenute a seguito dell'appalto dei lavori di «Dragaggio fondali di Messina e Milazzo», ha presentato proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento formulando la proposta di rimodulazione di cui al sottoindicato dettaglio:

Elenco delle Opere	Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004		Proposta di rimodulazione del Programma di cui alla Legge 166/02 da approvare	
Completamento del molo sottoflutto nel porto di Milazzo	1	11.156.400,00		
Miglioramento collegamento viario porto Milazzo	2	12.396.000,00		
Manufatti servizi portuali Milazzo	3	10.200.000,00		
Dragaggio fondali di Messina e Milazzo	4	13.851.600,00		
Stazione Marittima porto di Messina	5	12.396.000,00		
Porto di Tremestieri – lavori di completamento del porto traghetti			1	54.050.000,00
Dragaggio fondali di Messina e Milazzo			2	5.950.000,00
Totale		60.000.000,00		60.000.000,00

Ritenuto che, in accoglimento delle motivate e documentate richieste proposte dalle citate Autorità portuali di Catania e Messina, è possibile ora procedere alla variazione del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166, con l'utilizzazione della procedura indicata dall'art. 7 del decreto 3 giugno 2004;

Considerato che le opere proposte a modifica ed integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento dalle suddette Autorità portuali sono inserite nelle programmazioni delle medesime ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Ai sensi della legge e del regolamento di contabilità dello Stato;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto descritto nelle premesse, in accoglimento delle motivate e documentate richieste proposte dalle Autorità portuali di Catania e Messina, sono approvate le seguenti variazioni ed integrazioni del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti approvato dal Ministero *pro tempore*, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, registro n. 5, foglio n. 28, da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166, come di seguito indicate, riportate anche nell'allegato elenco degli interventi con plessivamente programmati:

Autorità Portuale di Catania:

in rimodulazione ed integrazione degli interventi programmati:

DESCRIZIONE	Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004	
Raddrizzamento dell'angolo a radice del molo Crispi mediante la realizzazione di una struttura su pali per l'ormeggio navi Ro-Ro	1	600.000,00
Ristrutturazione e consolidamento e adeguamento delle banchine e infrastrutture del molo Crispi	2	6.000.000,00
Ristrutturazione e consolidamento delle banchine interne del molo foraneo nel tratto a sud del piazzale triangolare	3	6.000.000,00
Ristrutturazione e consolidamento e adeguamento delle banchine e infrastrutture del porto nuovo	4	12.600.000,00
Realizzazione di una Stazione marittima	5	9.600.000,00
Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia	6	4.000.000,00
Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro-Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - 1° e 2° lotto	7	13.489.436,46
Totale		52.289.436,46

sono approvati i seguenti interventi:

Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia	1	3.600.000,00
Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro-Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza	2	47.070.000,00
Lavori di realizzazione del nuovo asse dei servizi	3	1.619.436,46
Totale		52.289.436,46

Autorità Portuale di Messina:

in rimodulazione ed integrazione degli interventi programmati:

descrizione	Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004	
Completamento del molo sottoflutto nel porto di Milazzo	1	11.156.400,00
Miglioramento collegamento viario porto Milazzo	2	12.396.000,00
Manufatti servizi portuali Milazzo	3	10.200.000,00
Dragaggio fondali di Messina e Milazzo	4	13.851.600,00
Stazione Marittima porto di Messina	5	12.396.000,00
Totale		60.000.000,00

sono approvati i seguenti interventi:

Porto di Tremestieri – lavori di completamento del porto traghetti	1	54.050.000,00
Dragaggio fondali di Messina e Milazzo	2	5.950.000,00
Totale		60.000.000,00

Roma, 6 giugno 2008

Il direttore generale: QUINZI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2008

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 30

ALLEGATO

Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali
 Programma interventi finanziati
 LEGGE 1/08/2002 n. 166 art. 36

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
011042002	ANCONA	Lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio di navi traghetti	€ 5.340.000,00	*
011042002	ANCONA	Lavori di 3ª fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraffutto e demolizione di parte del molo nord	€ 13.097.408,97	
011042002	ANCONA	Acquisizione area ex TUBIMAR in zona ZIPA del porto di Ancona	€ 16.226.294,72	
011042002	ANCONA	Completamento 4ª fase opere a mare	€ 844.230,28	
011042002	ANCONA	Lavori di collegamento ferroviario alla nuova darsena	€ 6.240.000,00	
011042002	ANCONA	Lavori di completamento della seconda fase opere a mare 1° stralcio - della banchina rettilinea della Nuova Darsena	€ 8.622.591,03	
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione vecchia darsena impianti e servizi del porto	€ 1.695.960,00	
019082084	AUGUSTA	Adeguamento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers	€ 6.800.000,00	*
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione banchina Sant'Andrea	€ 650.160,00	
016072006	BARI	Ampliamento dell'area banchinata a ridosso del terzo e quarto braccio molo foraneo	€ 64.000.000,00	
016074001	BRINDISI	Stazione marittima: ristrutturazione immobile	€ 7.550.000,00	*
016074001	BRINDISI	Stazione marittima: realizzazione area sterile	€ 2.450.000,00	*
016074001	BRINDISI	Dismissione del fascio binari e sistemazione aree adiacenti la stazione marittima	€ 6.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Realizzazione del nuovo varco di via Spalato	€ 2.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Realizzazione del circuito interno portuale	€ 1.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Ristrutturazione e riqualificazione della zona Fontanelle in ambito portuale - 1° stralcio	€ 4.200.000,00	*
016074001	BRINDISI	Viabilità prevista dal P.R.P. tra via Perseo e via Rizzo	€ 500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	€ 4.000.000,00	*
016074001	BRINDISI	Adeguamento funzionale del Capannone ex Montecatini	€ 14.757.995,00	*
016074001	BRINDISI	Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	€ 1.500.000,00	*
020092009	CAGLIARI	Adeguamento tecnico funzionale lato est Molo Sabauda	€ 9.106.610,00	*
020092009	CAGLIARI	Realizzazione Darsena Pescherecci	€ 7.000.000,00	
019087015	CATANIA	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia	€ 3.600.000,00	
019087015	CATANIA	Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro -Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - I° e II° lotto	€ 47.070.000,00	*
019087015	CATANIA	Lavori di realizzazione del nuovo Asse dei servizi	€ 1.619.436,46	
005027008	CHIOGGIA	Opere portuali per Autostrade del mare	€ 11.400.000,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
012058032	Civitavecchia	Completamento terminal container	€ 19.021.455,01	*
012058032	Civitavecchia	Riqualficazione Bacino Storico 6/7	€ 4.129.872,54	
012058032	Civitavecchia	Acquisto aree	€ 7.771.700,97	
012058032	Civitavecchia	Manutenzione stradale	€ 4.818.189,31	*
012058032	Civitavecchia	Sede del Commissariato Polizia di Frontiera	€ 8.514.450,37	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico 1° lotto	€ 1.238.942,11	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico completamento	€ 8.397.436,53	
012058032	Civitavecchia	Terminal containers 1° lotto	€ 72.727.522,01	
007010025	GENOVA	Terminal rinfuse - ampliamento testata P. Rubattino	€ 5.600.000,00	
007010025	GENOVA	Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea, Ponte Libia	€ 12.600.000,00	*
007010025	GENOVA	Riempimento Calata concener	€ 14.800.000,00	
007010025	GENOVA	Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio pontile OARN e banchina sud bacino n. 5, delocalizzazioni da Molo Giano testata, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali	€ 50.000.000,00	
007010025	GENOVA	Adeguamento imboccatura porto lato ponente	€ 3.000.000,00	
007010025	GENOVA	Riempimento di Calata Bettolo e riconfigurazione Calata Oiii Minerali - secondo lotto	€ 39.000.000,00	
007010025	GENOVA	Recupero funzionale banchina molo Giano	€ 8.000.000,00	*
007010025	GENOVA	Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi	€ 9.000.000,00	
007010025	GENOVA	Voltri - Rifunionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi moduli 3, 4, 5	€ 6.000.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Pavimentazione piazzali Est II lotto	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Escavo e posa tappetini (opera cofinanziata con altre risorse a disposizione per € 1.782.692,00)	€ 7.417.307,50	
018080038	GIOIA TAURO	Esproprio aree per completamento opere infrastrutturali	€ 1.082.692,50	
018080038	GIOIA TAURO	Realizzazione sede uffici Autorità Portuale	€ 700.000,00	
018080038	GIOIA TAURO	Opera connessa ad ampliamento del bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale - 1° lotto - Pavimentazione piazzali nord	€ 15.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Opera connessa ad ampliamento del bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale - 1° lotto - Completamento bacino nord con completamento banchina	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Espropri per adeguare il bacino di evoluzione imboccatura sud - 1° lotto	€ 5.711.015,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari Terminal del Golfo	€ 321.812,84	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione parcheggio interrato in area demaniale marittima Largo Fiorito	€ 1.549.370,69	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione fascia di rispetto	€ 2.391.195,44	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione del 1° lotto del fascio di binari del porto mercantile	€ 900.000,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione canalizzazioni torrenti nuovo e vecchio Dorgia	€ 5.681.925,00	
007011001	LA SPEZIA	Ristrutturazione edificio sede Autorità Portuale	€ 1.104.667,29	
007011001	LA SPEZIA	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini	€ 6.197.000,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	€ 3.912.975,00	*
007011001	LA SPEZIA	Dragaggio canale navigabile di accesso al porto mercantile nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est	€ 5.962.468,79	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria	€ 471.464,95	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	€ 10.535.720,00	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione darsena servizi in testata al molo Garibaldi con annesso edifici	€ 7.189.080,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione piazzale e banchina Cataletto	€ 17.382.320,00	*
009049009	LIVORNO	Interventi di consolidamento banchine portuali (area medico e darsena nuova)	€ 7.031.880,00	
009049009	LIVORNO	Darsena Morosini (riqualificaz tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)	€ 20.406.240,00	
009049009	LIVORNO	Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru Bacino Grande / vie di scorrimento gru / rampa di accesso Bacino galleggiante	€ 6.204.600,00	
009049009	LIVORNO	Prolungamento molo Elba	€ 4.825.800,00	
009049009	LIVORNO	Sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.	€ 2.206.080,00	
009049009	LIVORNO	Realizzazione nuova banchina sul lato sud molo medico	€ 5.239.440,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione nuova palazzina uffici e servizi	€ 2.389.920,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellana	€ 5.745.000,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione tocche per nuovo bacino galleggiante	€ 2.010.750,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione denti di attracco navi RO RO in Darsena n. 1	€ 4.864.200,00	*
009049009	LIVORNO	Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali	€ 2.757.600,00	
009049009	LIVORNO	Acquisto area CPL (area Seal)	€ 8.687.589,00	*
009049009	LIVORNO	Completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	€ 16.516.000,00	*
009049009	LIVORNO	Realizzazione della seconda vasca di contenimento fanghi di escavo	€ 11.350.000,00	
009049009	LIVORNO	Riprofilamento della banchina del Canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	€ 8.850.000,00	*
009049009	LIVORNO	Lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del Canale Industriale	€ 1.670.646,00	
009049009	LIVORNO	Lavori di escavo del Porto di Livorno	€ 6.464.260,00	
016071029	Manfredonia	Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati	€ 5.000.000,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
009045003	MARINA DI CARRARA	Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto-città	€ 25.900.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento banchina Buscaioli	€ 5.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Dragaggio del passo di accesso al porto	€ 8.000.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento rete ferroviaria portuale	€ 1.400.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento rete fognaria portuale	€ 1.700.000,00	
019083048	MESSINA	Porto di Tremestieri - lavori di completamento del porto traghetti	€ 54.050.000,00	
019083048	MESSINA	Dragaggio fondali porti di Milazzo e Messina	€ 5.950.000,00	*
006031012	Monfalcone	Opere portuali per Autostrade del Mare	€ 11.400.000,00	*
015063049	NAPOLI	Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele	€ 15.318.902,58	
015063049	NAPOLI	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2 (CAMED)	€ 18.370.329,14	
015063049	NAPOLI	Adeguamento per "security" portuale	€ 6.794.674,53	
015063049	NAPOLI	Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadini	€ 6.831.736,39	
015063049	NAPOLI	Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante	€ 16.307.218,88	*
015063049	NAPOLI	Lavori per la sistemazione banchina Piliero per ormeggi di punta	€ 8.647.767,59	
015063049	NAPOLI	Lavori di realizzazione di una colmata della testata del Molo Carmine nella zona retrostante al Molo Martello per la riorganizzazione dell'area cantieristica	€ 26.561.000,44	
020090047	OLBIA	Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'Isola Bianca e relativi escavi per l'accesso	€ 23.000.000,00	
020090047	OLBIA	Lavori della nuova sede dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci	€ 3.400.000,00	
019082053	PALERMO	Costruzione del terminal RO RO alla calata Marinai d'Italia	€ 6.493.706,40	*
019082053	PALERMO	Avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata	€ 3.600.000,00	
019082053	PALERMO	Completamento bacino di carenaggio	€ 24.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	€ 22.237.600,00	*
009049012	PIOMBINO	Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale	€ 20.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n.2 tra il pontile Massimo e Calata Italia	€ 2.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Lavori di prolungamento banchina Alto Fondale	€ 2.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile	€ 2.660.000,00	
009049012	PIOMBINO	Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina	€ 6.000.000,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
008039014	RAVENNA	Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	€ 26.600.000,00	
008039014	RAVENNA	Realizzazione delle banchine a seguito dell'approfondimento del Canale Candiano a - 11,40 m dalla boa di allineamento fino a Largo Trattaroli	€ 8.700.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli	€ 9.930.000,00	
008039014	RAVENNA	Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	€ 11.000.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	€ 3.970.000,00	*
008039014	RAVENNA	Riqualificazione waterfront: completamento banchine a Marina di Ravenna; opere di urbanizzazione di Porto Corsini; sistemazione aree demaniali	€ 3.800.005,00	*
015065116	SALERNO	Banchina scalo crocieristico molo di levante	€ 29.199.468,47	
015065116	SALERNO	Allargamento molo 3 gennaio	€ 3.941.928,24	
015065116	SALERNO	Consolidamento cigli banchina	€ 15.475.718,29	
007009056	SAVONA	Esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado	€ 709.465,00	
007009056	SAVONA	Progettazione preliminare della piattaforma multipurposa	€ 2.580.765,00	
007009056	SAVONA	Eliminazione rischio idraulico Rio Pilalunga	€ 1.483.555,00	
007009056	SAVONA	Realizzazione del deposito auto multipiano alla zona 32	€ 4.064.320,00	*
007009056	SAVONA	Nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee)	€ 12.256.195,00	*
007009056	SAVONA	Realizzazione del 3° accosto crocieristico a Savona	€ 8.772.790,00	
007009056	SAVONA	Progettazioni interventi PRUSST	€ 1.096.510,00	
016073027	TARANTO	Ampliamento e riqualificazione della darsena per mezzi nautici della Capitaneria di Porto nella rada di Mar Grande nel porto di Taranto	€ 1.000.000,00	
016073027	TARANTO	Lavori di rettifica e allargamento della banchina di levante del molo San Cataldo del porto di Taranto e preventiva bonifica dei fondali	€ 3.560.235,00	*
016073027	TARANTO	Risistemazione, arredo e riqualificazione a verde di aree pubbliche	€ 900.000,00	
016073027	TARANTO	Vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi del Porto di Taranto	€ 14.000.000,00	
016073027	TARANTO	Adeguamento ed ampliamento delle reti idriche e fognanti della zona levante	€ 2.500.000,00	
016073027	TARANTO	Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo	€ 5.000.000,00	*
016073027	TARANTO	Opere di raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni del porto di Taranto	€ 6.000.000,00	
006032006	TRIESTE	Variante escavo per diga foranea	€ 2.000.000,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
006032006	TRIESTE	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	€ 61.974.828,00	*
05027042	VENEZIA	Lavori di manutenzione dei canali di grande navigazione, inclusi escavi, smaltimenti, bonifiche e ogni altro intervento collegato finalizzato a garantire l'accessibilità nautica al porto di Venezia	€ 32.000.000,00	
05027042	VENEZIA	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio	€ 29.140.000,00	*
		TOTALE	€ 1.425.900.000,00	

08A07232

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Folidex» (acido folico), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera C.I.P.E. del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Italfarmaco S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Folidex»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10-11 giugno 2008;

Vista la deliberazione n. 16 del 31 luglio 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FOLIDEX (acido folico) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

400 mcg compresse 28 compresse - A.I.C. n. 036345015 (in base 10) 12P55R (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,80 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,62 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Folidex» (acido folico) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 settembre 2008

Il direttore generale: RASI

**AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE 17 settembre 2008.

Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica. (Deliberazione n. 541/08/CONS).

**L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI**

Nelle sue riunioni di consiglio del 21 maggio 2008 e del 17 settembre 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, supplemento ordinario, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito «Codice», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 286/02/CONS del 25 settembre 2002 «Procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 2002;

Visto l'accordo procedimentale tra il Ministero ed i gestori radiomobili in materia di assegnazione di frequenze trasmesso con la nota del Ministro delle comunicazioni GMO/12445/10/03 del 7 ottobre 2003;

Vista la determina della Direzione generale concessioni ed autorizzazioni del Ministero delle comunicazioni del 20 ottobre 2003 che assegna frequenze in banda GSM;

Vista la determina della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle comunicazioni del 29 dicembre 2004 che assegna frequenze in banda GSM;

Vista la determina della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle comunicazioni del 13 dicembre 2007 che modifica, in via temporanea, le assegnazioni di frequenza in banda GSM all'operatore Wind;

Vista la delibera n. 343/07/CONS, recante «Consultazione pubblica sull'utilizzo delle bande di frequenza a 900, 1800 e 2100 MHz da parte dei sistemi radiomobili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2007;

Vista la decisione della Commissione del maggio 2007 «Decision on the harmonisation of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community» in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Vista la proposta per una «Directive of the European Parliament and of the Council of repealing Council Directive 87/372/EEC on the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community», inviata dalla Commissione con la comunicazione n. COM(2007)367 del 25 luglio 2007;

Visto il rapporto della CEPT denominato ECC Report 082 «Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands» del maggio 2006;

Visto il rapporto della CEPT denominato ECC Report 096 «Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands» del marzo 2007;

Visto il documento di sintesi della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 343/07/CONS, pubblicato nel sito Internet dell'Autorità, e tenuto conto dei risultati della medesima consultazione pubblica;

Considerato quanto segue;

Introduzione.

1. In sede comunitaria, nel 2007, è stato avviato dalla Commissione europea l'iter finalizzato al ritiro della direttiva⁽¹⁾ GSM del 1987, che disponeva, per le bande a 900 MHz (esclusa la c.d. banda estesa o ex TACS) e a 1800 MHz l'utilizzo esclusivo della tecnologia GSM. Si prevede che tale nuova direttiva, che sancirà quindi il ritiro della direttiva GSM, entrerà in vigore nei prossimi mesi, una volta approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

2. Inoltre la Commissione, nel mese di maggio 2007, ha ottenuto il parere favorevole del Comitato radio spettro per l'emanazione di una decisione circa l'uso flessibile delle bande a 900 e 1800 MHz per sistemi di comunicazione elettronica pan-europei, aperte quindi anche all'uso per sistemi UMTS ed altre eventuali tecnologie equivalenti e compatibili. Tale decisione⁽²⁾, già adottata, dovrebbe entrare in vigore contestualmente al ritiro della direttiva GSM. Attualmente, sulla base degli studi tecnici effettuati dalla CEPT e quanto riportato nella predetta decisione, solo l'UMTS risulta compatibile per l'utilizzo nella banda 900 MHz in coesistenza col GSM.

⁽¹⁾ Direttiva 87/372 CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità.

⁽²⁾ Decision on the harmonisation of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands for terrestrial system capable of providing pan-European electronic communications services in the Community.

3. Entrambi i precedenti atti normativi sono supportati da una serie di studi di compatibilità effettuati in ambito CEPT quali l'ECC Report 096 «Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands» e ECC Report 082 «Compatibility study for UMTS operating within the GSM 900 and GSM 1800 frequency bands». Tali studi forniscono le basi tecniche che consentiranno un utilizzo ordinato dello spettro al momento in cui il refarming potrà essere attuato e garantiscono quindi la coesistenza, all'interno della stessa banda, di sistemi GSM e sistemi UMTS.

4. Alla luce delle predette iniziative comunitarie, l'Autorità, avendo registrato un notevole interesse nel mercato nazionale ai fini dell'utilizzo più efficiente e flessibile delle bande radiomobili a 900 e 1800 MHz, e per la riutilizzazione delle bande UMTS a 2.1 GHz che potevano rientrare nella disponibilità dello Stato, ha ritenuto necessario procedere ad una consultazione pubblica intesa, oltre che ad acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine alla possibilità che le bande di frequenze a 900 e 1800 MHz possano essere riorganizzate e riutilizzate per lo sviluppo dei sistemi mobili di cosiddetta terza generazione (3G/IMT2000-UMTS) o eventuali tecnologie equivalenti e compatibili secondo la normativa applicabile (refarming), anche per verificare l'interesse all'utilizzo delle bande a 2100 MHz (IMT2000/UMTS), ai fini della verifica della eventuale necessità di limitare l'accesso alle bande in argomento.

5. La predetta consultazione pubblica è stata avviata con delibera n. 343/07/CONS del 28 giugno 2007. Il periodo di consultazione si è chiuso il 9 ottobre 2007. Nell'ambito della consultazione sono pervenuti all'Autorità dieci contributi in rappresentanza di dodici soggetti distinti.

6. Nel corso della consultazione, su richiesta degli stessi, sono stati sentiti quattro dei soggetti che hanno fornito un proprio contributo e precisamente H3G il 1° ottobre 2007, Telecom Italia il 2 ottobre 2007, Wind e Vodafone l'8 ottobre 2007. Tali operatori hanno potuto illustrare, nel corso delle citate audizioni, il proprio contributo alla consultazione.

7. I gestori radiomobili GSM Telecom Italia, Vodafone e Wind hanno anche redatto e sottoposto all'Autorità ed al Ministero una proposta per la riallocazione dei canali GSM nella banda a 900 MHz che prevede a regime il superamento delle assegnazioni frammentate, a livello geografico, tra i gestori e l'assegnazione ordinata a blocchi contigui di cinque MHz nazionali. La proposta riflette, in via sostanziale, l'ipotesi A proposta dall'Autorità nel documento di consultazione sopra citato. A regime il piano proposto prevede, per i tre gestori, il consolidamento di una dotazione frequenziale di 10 MHz ciascuno, in blocchi contigui, in banda 900 MHz, e quindi, assieme a 15 MHz di banda a 1800 MHz, tale piano realizzerebbe l'obiettivo già proposto con la delibera n. 286/02/CONS. Il piano, inoltre, grazie alla razionalizzazione della banda e alla sua asse-

gnazione in blocchi contigui, sarebbe propedeutico a qualunque ipotesi di re-farming. Infine il piano proposto, grazie ai guadagni di efficienza risultanti dal riordino delle assegnazioni, renderebbe possibile la liberazione, a regime, di un intero blocco nazionale di 5 MHz, disponibile per una nuova assegnazione, che costituirebbe, quindi, un dividendo digitale a 900 MHz.

8. Tenuto conto pertanto dei risultati della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 343/07/CONS, che sono riportati nel documento di sintesi della consultazione stessa, pubblicato nel sito Internet dell'Autorità, l'Autorità, con il presente provvedimento, stabilisce le procedure per la riorganizzazione e l'assegnazione della banda disponibile a 900 e 2100 MHz per i sistemi di comunicazione elettronica, ed i principi per i successivi piani di assegnazione della banda a 1800 MHz. Sono riportate nel seguito, secondo l'ordine degli argomenti presentati nel documento di consultazione, le valutazioni dell'Autorità e le motivazioni alla base delle decisioni adottate nel provvedimento.

Banda di frequenze a 900 MHz: quadro regolamentare.

9. Il quadro delle assegnazioni delle bande a 900 MHz e 1800 MHz prevede allo stato una suddivisione delle stesse tra tre operatori GSM (Telecom Italia, Vodafone, Wind). In particolare, la porzione a 900 MHz è assegnata in maniera articolata, con differenze tra aree territoriali delle grandi città e resto del territorio che conducono ad un utilizzo non efficiente dello spettro, nonché ad una frammentazione a blocchi non omogenei della banda tra gli operatori. Tale situazione deriva dalla definizione dei piani di assegnazione avve-

nuta progressivamente nel tempo, a partire dall'inizio degli anni 90, per rispondere agli sviluppi tecnologici ed alle crescenti richieste del mercato di servizi di comunicazione mobili e personali, e sulla base di disponibilità contingentate.

10. L'Autorità ha definito il quadro regolatorio per l'assegnazione delle frequenze radiomobili in banda 900 e 1800 MHz da ultimo con la delibera n. 286/02/CONS. Tale delibera stabilisce, tra l'altro, all'art. 2, comma 3, la possibilità per gli operatori radiomobili GSM di ottenere, previo soddisfacimento di alcuni requisiti per l'utilizzo efficiente dello spettro, un massimo di 25 MHz lordi ciascuno tra banda 900 e 1800 MHz, con al più 10 MHz a 900 MHz, da utilizzare per il servizio GSM, compatibilmente con la disponibilità di idonea banda assegnabile, introducendo quindi un principio tendenziale di spectrum parity tra i gestori. Il Ministero delle comunicazioni ha adottato i successivi provvedimenti di assegnazione.

11. Il 13 dicembre 2007 il Ministero delle comunicazioni, con propria determina del giorno 13, a seguito di richiesta dell'operatore Wind, motivata anche dal fatto che l'operatore non aveva raggiunto il tetto dei 25 MHz di banda complessiva tra 900 e 1800 MHz, previsto dalla delibera n. 286/02/CONS, provvedeva ad assegnare temporaneamente allo stesso 5 MHz lordi a 900 MHz esclusivamente nelle sedici principali città. Tale assegnazione prevede la liberazione, da parte di Wind, di una analoga porzione di frequenze assegnata temporaneamente a 1800 MHz.

12. Si riportano nel seguito le dotazioni frequenziali complessive attuali dei gestori pubblici, inclusive degli ultimi provvedimenti di assegnazione:

Operatore	Banda assegnata a 900 MHz e 1800 MHz, espressa in MHz accoppiati ⁽³⁾	
	Banda a 900 MHz	Banda a 1800 MHz
TELECOM ITALIA	16 grandi città: 12.2 MHz resto territorio nazionale: 10.2 MHz	15 MHz
VODAFONE	16 grandi città: 10.2 MHz resto territorio nazionale: 9.0 MHz	15 MHz
WIND	16 grandi città: 9.8 MHz (di cui 5 temporaneamente) resto territorio nazionale: 7.8 MHz	15 MHz
Canali di guardia	1.6 MHz	
DISPONIBILI	16 grandi città: 1.4 MHz resto territorio nazionale: 6.4 MHz	5 MHz (da liberare da parte dell'operatore Wind) 20 MHz (da liberare da parte della Difesa)
TOTALE	35 MHz	70 MHz

⁽³⁾ Le sedici maggiori città sono le aree territoriali e periferiche di : Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Padova, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, Catania, Messina, Taranto, Trieste, Verona. La popolazione in dette aree è circa il 18% del totale nazionale.

13. La dotazione frequenziale attualmente in uso agli operatori GSM non raggiunge, nel complesso, il tetto massimo previsto dalla delibera n. 286/02/CONS, ed anche a livello dei singoli operatori, utilizzando il criterio di ponderazione citato, si riscontra che due di essi non raggiungono i tetti (spectrum cap) individuali nazionali fissati. Nello stesso tempo si osserva che il mercato radiomobile nazionale è tra i primi al mondo in termini di utenti, traffico gestito ed offerte innovative. Pertanto un intervento finalizzato a rivedere le dotazioni frequenziali senza tenere in conto le specificità del mercato avrebbe immediate e negative ripercussioni sulla clientela in termini di qualità del servizio offerto e sul mercato in generale in termini di competitività ed innovazione. Risulta pertanto necessario avviare un processo che garantisca un uso maggiormente efficiente dello spettro in un'ottica di continuità rispetto alla situazione preesistente frutto, come sopra rilevato, di una stratificazione progressiva di assegnazioni di risorse spettrali.

14. Le assegnazioni della banda radiomobile successive alla delibera n. 286/02/CONS non hanno consentito la razionalizzazione dell'utilizzo della banda; in particolare non è stata conseguita l'efficienza spettrale ottenibile attraverso l'assegnazione a blocchi da 5 MHz su tutto il territorio nazionale. I motivi di tale situazione possono ritrovarsi sia nel fatto che la banda disponibile è stata liberata progressivamente, nel corso della dismissione della banda TACS e CT1, sia nella circostanza che già il quadro delle assegnazioni precedente la delibera citata prevedeva un uso frammentato. Pertanto la razionalizzazione d'uso si sarebbe potuta ottenere solo con una specifica attività di rilocalizzazione dei canali da parte degli operatori interessati. Il raggiungimento dell'obiettivo di razionalizzazione avrebbe comportato investimenti aggiuntivi in rilocalizzazione di apparati da parte degli operatori proprio in un periodo in cui iniziava lo sviluppo dei sistemi di terza generazione. Inoltre, occorre considerare che una porzione della banda, la c.d. banda estesa, nella parte bassa della gamma, presentava un interesse minore per via della, allora, minore disponibilità di terminali in grado di sintonizzare tale porzione dello spettro, e che una altra parte della banda, precisamente quella ex CT1, nella parte alta della gamma, essendo stata da poco liberata dal precedente uso dei sistemi telefonici cordless, presentava delle condizioni di interferenza lievemente peggiori rispetto al resto della banda. Pertanto, a differenza di quanto ora rilevato sul mercato, gli operatori nel passato erano meno incentivati alla riorganizzazione della banda.

15. Allo stato si osserva, anche sulla base delle risultanze della consultazione pubblica e dello sviluppo del mercato e delle tecnologie, che i motivi ostativi alla razionalizzazione della banda possono considerarsi superati o in via di superamento. In particolare lo sviluppo delle reti UMTS, la diffusione di terminali dual band che sintonizzano tutta la gamma a 900 MHz, la prevista disponibilità di apparati e terminali per l'uso a 900 MHz con tecnologie di tipo 3G, la maggiore resi-

lienza delle tecnologie con portanti più ampie del GSM rispetto a possibili interferenze da parte di sistemi a banda stretta, il definitivo phasing out delle tecnologie cordless interferenti nella parte alta della gamma, fanno ritenere che sia possibile nonché necessario procedere al definitivo riordino delle assegnazioni della banda, in maniera razionalizzata e secondo gli obiettivi già previsti dalla delibera n. 286/02/CONS.

16. L'Autorità rileva infatti un notevole sviluppo intervenuto nel mercato dei servizi radiomobili, che ha visto una costante crescita dell'utenza GSM ed uno sviluppo notevole dei servizi su tali reti, inclusi i servizi dati finalizzati allo sviluppo della larga banda in mobilità, obiettivo prioritario del settore delle comunicazioni elettroniche. Al fine di garantire quindi un equilibrato sviluppo al mercato e vantaggi agli utenti, l'Autorità intende ribadire il principio già espresso con la delibera n. 286/02/CONS secondo cui gli operatori GSM esistenti possono richiedere ed ottenere al più 25 MHz lordi complessivi tra banda 900 e 1800 MHz, purché detta banda sia utilizzata in maniera effettiva ed efficiente. La possibilità di uso di 25 MHz complessivi è quindi subordinata al rispetto di un piano di assegnazione in banda 900 MHz che conduca ad un uso efficiente e razionalizzato delle risorse e sulla base di una canalizzazione a blocchi da 5 MHz nazionali. La realizzazione di un tale piano di razionalizzazione e riallocazione, debitamente valutato ed autorizzato, consente quindi, in primo luogo, di recuperare margini di efficienza a vantaggio del sistema complessivo radiomobile e di recuperare banda assegnabile che potrà incrementare il livello competitivo e, in secondo luogo, creerà le condizioni per consentire agli operatori di poter avviare, previa autorizzazione, il refarming. Anche tale attività infatti, da realizzare in una seconda fase rispetto all'implementazione del detto piano, potrà infatti portare ulteriori vantaggi e sviluppo al sistema complessivo delle comunicazioni elettroniche e benefici ai clienti finali.

17. Poiché a 900 MHz possono essere canalizzati al più sette blocchi da 5 MHz accoppiati è opportuno stabilire, al fine di definire un piano di assegnazione equo e non discriminatorio e secondo quanto già previsto dalla delibera n. 286/02/CONS nonché ipotizzato nella consultazione pubblica di cui alla delibera n. 343/07/CONS, che nessun operatore possa disporre, a regime, di più di due blocchi. Le assegnazioni di ciascun operatore dovrebbero essere, di norma, contigue al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza d'uso e limitare le eventuali interferenze reciproche.

18. Tali previsioni assicurano l'uso più efficiente possibile dello spettro, stante l'attuale grado e le previsioni di sviluppo dei sistemi e delle tecnologie rilevanti per l'utilizzo di tale banda. Il Ministero dello sviluppo economico, che ha nel frattempo acquisito le competenze del Ministero delle comunicazioni, su richiesta dei gestori GSM potrà quindi definire ed autorizzare un piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz che realizzi i predetti obiettivi, anche eventualmente sulla scorta delle proposte effettuate dai gestori stessi.

19. Nella proposta di riallocazione della banda a 900 MHz inviata dai gestori GSM all'Autorità ed al Ministero, gli stessi hanno fatto notare che il perseguimento completo dell'ipotesi A in consultazione, e cioè la liberazione immediata di due blocchi da 5 MHz ai fini di riassegnazione, non sia praticabile. Innanzitutto tale soluzione non consentirebbe a tutti i gestori GSM la possibilità di gestire il traffico stesso GSM, peraltro come detto ancora in crescita stante l'attuale sviluppo dei servizi dati. Inoltre non tutti i gestori sarebbero nelle condizioni certe di poter effettuare successivamente ed in maniera non discriminatoria il refarming su almeno una portante UMTS. Infatti, elevate criticità si presenterebbero quando, all'eventuale accensione (switch over) della prima portante UMTS a 900 MHz la banda utilizzabile per il GSM diminuirebbe di 5 MHz, dovendo in ogni caso gestire un traffico ancora elevato con la garanzia di un adeguato livello di qualità di servizio. Infine sarebbe discriminatorio e non giustificato da esigenze tecniche, nonché non in linea con gli obiettivi del quadro regolatorio in quanto provocherebbe immediate ripercussioni negative sull'utenza, il ritiro forzato di banda ad operatori che ne abbiano ottenuto l'uso sulla base di norme già fissate con la delibera n. 286/02/CONS o con il quadro regolatorio precedente.

20. Con riferimento alle assegnazioni esistenti si osserva anche, come evidenziato nelle tabelle riepilogative precedenti, che già allo stato due operatori dispongono di banda eccedente i 10 MHz a 900 MHz sulle porzioni considerate più appetibili di territorio nazionale (le sedici città) e quindi anche un piano di riorganizzazione della banda secondo i principi descritti comporterebbe per essi una diminuzione della banda in tali aree geografiche. Inoltre, per quanto riguarda l'operatore Wind, la sua disponibilità di banda, prima dell'assegnazione di cui alla determina del 13 dicembre 2007, prevedeva già l'uso di 7.8 MHz sul territorio nazionale ad eccezione delle sedici grandi città, e quindi sostanzialmente di oltre un blocco e mezzo.

21. Sulla base di quanto osservato l'Autorità pertanto condivide le osservazioni riportate ritenendo non in linea con gli obiettivi del quadro regolatorio e pregiudizievole per la qualità del servizio fornito agli utenti finali sia il ritiro di porzioni di banda agli operatori assegnatari in assenza di un esplicito piano di riorganizzazione, che la mera messa a gara delle esigue porzioni di spettro allo stato libere che potrebbero essere individuate, peraltro in configurazione frammentata, in quanto comprometterebbe, presumibilmente in maniera definitiva, la possibilità di razionalizzare l'uso della banda e lo sviluppo dei servizi, e ritiene quindi che occorra perseguire gli obiettivi enunciati.

22. A maggior ragione, la mancata attuazione di un piano di razionalizzazione della banda GSM, e quindi sostanzialmente la necessità del mantenimento dello *status quo* per lungo tempo (sostanzialmente secondo l'ipotesi B in consultazione), comporterebbe, oltre al già citato uso poco efficiente dello spettro, una situazione competitiva potenzialmente sbilanciata. In tali condizioni infatti solo due operatori potrebbero, in teo-

ria e con elevate criticità, attivare in futuro una portante 3G in banda 900 MHz. Residuirebbe inoltre una porzione di spettro sostanzialmente insufficiente per una nuova assegnazione per servizi 3G, a meno di procedere, anche in tale ipotesi, al ritiro forzato di banda agli operatori esistenti, con ripercussioni sui loro piani di business e sull'utenza GSM.

23. I gestori radiomobili GSM hanno anche fatto presente di aver necessità di una dotazione limitata e temporanea aggiuntiva, tale da permettere la complessa opera di rilocalizzazione dei canali al fine di arrivare ad una dotazione di banda razionalizzata e contigua, mantenendo l'attuale grado di qualità del servizio ai propri clienti. L'Autorità condivide tali esigenze ed, al fine di poter realizzare sia la razionalizzazione della banda a 900 MHz, sia mettere gli operatori nelle condizioni di poter essere autorizzati ad avviare in futuro il refarming, ritiene opportuno consentire, nel corso di attuazione del piano predetto, di poter accedere ad una dotazione frequenziale temporaneamente eccedente in misura ridotta i limiti fissati, utilizzando la limitata porzione di banda attualmente ancora libera.

24. Dalla realizzazione di un tale piano di razionalizzazione della banda consegue quindi una situazione competitiva molto più bilanciata ed un utilizzo molto più efficiente dello spettro che consentirà, a regime, anche la liberazione di un intero blocco nazionale aggiuntivo da 5 MHz, che potrà essere assegnato ad operatori diversi dagli operatori GSM esistenti, e che quindi assicura anche vantaggi in termini di aumento del grado di concorrenza ed il maggior riequilibrio possibile della dotazione frequenziale.

25. Il piano di riorganizzazione dovrà necessariamente prescrivere il momento in cui la dotazione in eccedenza sarà liberata e definire le scadenze intermedie della liberazione e le modalità attuative della procedura. In particolare l'Autorità ritiene che il piano debba presentare una liberazione progressiva del blocco da 5 MHz sul territorio, con milestone di verifica prefissati, ed una data ultima certa entro cui i gestori GSM renderanno disponibile il citato blocco da 5 MHz su base nazionale per la nuova assegnazione. Il piano dovrà essere approvato, sentita l'Autorità, dal Ministero dello sviluppo economico, all'esito di un procedimento di definizione e valutazione della congruità in contraddittorio con i soggetti interessati, anche eventualmente all'esito di una procedura di due diligence.

26. Il piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz e di progressiva liberazione di un blocco da 5 MHz su base nazionale, una volta approvato dovrà essere reso pubblico. La pubblicazione del calendario di attuazione del piano consente di procedere alla assegnazione dei diritti d'uso del blocco a 900 MHz, che l'Autorità ritiene doversi attuare esclusivamente e direttamente per le tecnologie di tipo 3G.

27. In merito all'assegnazione del blocco a 900 MHz, si osserva che, poiché il solo blocco da 5 MHz, peraltro soggetto ad un calendario di disponibilità progressiva sul territorio nazionale, non è adeguato allo sviluppo

di una rete radiomobile infrastrutturata nazionale, tenuto anche conto del quadro normativo vigente e delle previsioni di sviluppo delle rilevanti tecnologie, l'Autorità ritiene opportuno che lo stesso sia contendibile, nell'ambito di una procedura complessivamente unitaria di assegnazione, oltre che dagli operatori esistenti privi di banda a 900 MHz, anche da un eventuale nuovo entrante che si sia aggiudicato una dotazione sufficiente, fra le frequenze immediatamente disponibili, per la realizzazione di una rete radiomobile nazionale. Ciò consentirà quindi di ottenere le garanzie minime per un coerente livello di competizione sul mercato. Da tale procedura dovranno quindi essere esclusi i tre operatori GSM che hanno già la garanzia di una assegnazione di spettro a 900 MHz.

28. L'Autorità ritiene quindi che la selezione competitiva della banda a 900 MHz possa essere avviata a valle della aggiudicazione della banda disponibile a 2100 MHz. A tale proposito, l'Autorità si riserva di definire, ove necessario, le condizioni della procedura competitiva in un successivo provvedimento. Tuttavia, al fine di fornire le necessarie certezze agli operatori interessati all'accesso al mercato, l'Autorità ritiene opportuno determinare, sin da ora, i criteri secondo i quali dovranno essere fissate le condizioni economiche della procedura di assegnazione.

29. Al riguardo, si ritiene innanzitutto di fissare un prezzo di riserva, cioè un valore al di sotto del quale non si procederà all'assegnazione, e che tale prezzo sia basato sui contributi attualmente previsti dal Codice per i sistemi GSM, modificati eliminando il fattore riduttivo che, nella determinazione dei predetti contributi, teneva conto della ridotta efficienza del GSM rispetto all'UMTS. Il Ministero può introdurre inoltre un fattore incrementale del detto prezzo di riserva, individuato entro un massimo del 30%, che tiene conto delle migliori capacità di copertura della banda a 900 MHz rispetto a quella a 2100 MHz, su cui erano inizialmente parametrati i contributi. Tale prezzo di riserva potrà essere utilizzato qualora vi fosse un solo partecipante interessato. Nel caso invece di avvio di una procedura competitiva, fermo restando il predetto prezzo di riserva, l'Autorità ritiene appropriato fissare un valore minimo iniziale, ai fini della formazione di una graduatoria, eventualmente non superiore al valore minimo utilizzato nella tornata aggiudicataria della procedura di selezione della banda a 2100 MHz di cui al presente provvedimento, a parità di quantità di banda e durata dei diritti d'uso. Il valore dell'offerta aggiudicataria assolve il contributo per la concessione di diritti d'uso delle frequenze radio secondo quanto previsto all'art. 35, comma 1, del Codice, per la durata fissata nel presente provvedimento per il diritto d'uso. L'Autorità ritiene inoltre giustificata la fissazione del principio secondo cui tutti gli assegnatari della banda a 900 MHz siano soggetti ai medesimi contributi, pari al predetto valore dell'offerta aggiudicataria a parità di tecnologie d'uso, durata e quantità di banda. Tali misure

assicurano condizioni economiche di accesso non discriminatorie alle varie frequenze disponibili ed equità nel trattamento degli operatori.

30. Misure pro competitive devono essere introdotte nella procedura per l'assegnazione e riorganizzazione della banda a 900 MHz per favorire l'ingresso del nuovo entrante nell'uso delle tecnologie a 900 MHz, al fine di limitare i possibili vantaggi competitivi per gli altri operatori derivanti dalla futura autorizzazione al refarming, e consistenti nella diversa tempistica con cui i vari operatori potranno avviare l'offerta con tecnologie di tipo 3G (con frequenze proprie). Tali misure sono quelle dell'offerta del roaming obbligatorio 3G sulle reti degli operatori esistenti GSM al momento dell'autorizzazione del refarming. Il roaming 3G dovrebbe essere quindi offerto, secondo quanto permesso dalla tecnologia, di preferenza sulle reti a 900 MHz.

31. Successivamente all'approvazione ed all'avvio del piano di razionalizzazione delle frequenze della banda a 900 MHz, sarà possibile valutare ed eventualmente autorizzare anche il processo di refarming. L'autorizzazione a tale processo è comunque subordinata all'entrata in vigore della direttiva europea (c.d. direttiva «repealing») che abroga la direttiva GSM riguardante l'uso esclusivo della banda in questione al GSM, nonché all'entrata in vigore della decisione della Commissione europea sull'uso flessibile delle bande. Tale decisione, all'art. 3, comma 2, prevede che gli Stati membri, dalla data di entrata in vigore della direttiva che ritira la direttiva GSM, designino le bande a 900 e 1800 MHz per sistemi terrestri che forniscano servizi di comunicazione elettronica pan-europei, e successivamente la rendano disponibile, alle condizioni ivi previste. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore dei predetti provvedimenti comunitari, dovrà essere aggiornato il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, che allo stato prevede l'uso delle frequenze in argomento per servizi di comunicazione mobili in tecnologia GSM. Il processo di refarming potrà quindi essere autorizzato solo successivamente all'entrata in vigore dei predetti provvedimenti, mentre l'autorizzazione ed attuazione del piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz può essere antecedente.

32. L'Autorità ritiene che l'autorizzazione al refarming, che, sulla base di quanto previsto dal Codice, spetta al Ministero dello sviluppo economico, dovrebbe essere concessa, sentita l'Autorità, nel momento in cui tutti gli operatori che abbiano l'accesso allo spettro a 900 MHz siano in grado di «accendere» (switch on) una portante 3G su una porzione significativa del territorio nazionale ovvero siano in grado di accedere attraverso il roaming alle medesime coperture. Ciò al fine di favorire una equa competizione anche in termini di accesso alle risorse scarse. Ai fini di tale autorizzazione, risulterà necessario abrogare il vincolo d'uso al GSM per la banda assegnata sulla base delle norme di cui alla

delibera n. 286/02/CONS, tenuto anche conto degli sviluppi normativi comunitari che nel frattempo saranno intervenuti.

33. Gli operatori GSM devono in ogni caso, anche qualora autorizzati al refarming, garantire la tutela dell'utenza che dispone di soli terminali GSM, assicurando l'idoneo supporto e la qualità del servizio almeno fino al termine delle attuali licenze GSM, tenuto anche conto che il refarming è una possibilità e non un obbligo per gli operatori interessati. In tal senso la cessazione definitiva del servizio GSM mediante il refarming dovrà essere oggetto di apposita ulteriore valutazione.

34. Al fine di garantire una appropriata gestione amministrativa dei titoli autorizzatori nella transizione dell'utilizzo della banda da GSM a tecnologie di tipo 3G, l'Autorità ritiene necessario stabilire comunque che i gestori interessati dovranno rispettare gli obblighi, ivi inclusi quelli di copertura, delle rispettive licenze GSM, anche utilizzando la tecnologia UMTS. Il Ministero dello sviluppo economico dovrà, pertanto, definire le procedure di transizione ed integrazione degli obblighi delle licenze GSM ed UMTS con l'obiettivo di unificare, a regime, il titolo autorizzatorio.

35. I costi per l'attuazione del piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz sono a carico degli operatori interessati, e non è prevista alcuna forma di compensazione.

36. Le decisioni CEPT citate in premessa costituiscono il presupposto tecnico al fine dell'avvio, in prima istanza, del refarming, nonché dell'ingresso del nuovo operatore in banda 900 MHz, in quanto dettano le regole tecniche di coesistenza fra sistemi GSM ed UMTS. Di norma pertanto la coesistenza tra i sistemi dovrà essere basata su tali regole tecniche. Esse privilegiano la modalità di coordinamento interno fra i sistemi, che consente di minimizzare le bande di guardia e quindi conduce ad un uso più efficiente dello spettro. Ove tuttavia il coordinamento interno non possa essere perseguito, si rileva che la coesistenza tra i due sistemi non coordinati richiede una distanza interportante di almeno 2.8 MHz. Questo significa che al fine dell'uso più efficiente dello spettro è necessario che gli operatori interessati negozino in buona fede gli accordi di coordinamento esterno al fine di minimizzare l'onere reciproco. L'Autorità ritiene che, laddove necessario l'onere del coordinamento reciproco debba essere condiviso e bilanciato nel territorio fra i due operatori dei due sistemi diversi, potendosi arrivare alla necessità per l'operatore GSM di spegnere un canale da 200 KHz e per l'operatore UMTS alla necessità di effettuare un filtraggio maggiormente selettivo o adottare altre tecniche di mitigazione delle interferenze.

37. In sede della consultazione pubblica un partecipante ha sostenuto che la banda a 900 MHz, in considerazione della possibilità di effettuare il refarming e quindi di trasformarla a tutti gli effetti in una banda per tecnologie di tipo 3G, dovesse essere assegnata o

riassegnata ponendo a regime tutti gli operatori attualmente esistenti sullo stesso piano, ed anzi proponendo immediatamente per sé l'assegnazione diretta e gratuita di una porzione da almeno 5.4 MHz, ottenuta limitando quella degli altri operatori, ed altre misure di compensazione. Infatti come sostenuto dal citato partecipante l'utilizzo della banda GSM a 900 MHz con tecnologie 3G porterebbe gli operatori GSM esistenti, per i quali verrebbe eventualmente approvato il cambio di tecnologia, a beneficiare di risparmi in investimenti rispetto a quegli operatori che per raggiungere lo stesso livello di copertura e qualità di servizio debbano utilizzare la sola banda a 2100 MHz.

38. Come esposto precedentemente, l'Autorità ha affrontato la presente questione in un'ottica di sistema e tenendo conto di quanto prospettato da tutti i soggetti partecipanti alla consultazione, e dell'attuale situazione di mercato che vede la presenza storica degli operatori nella banda a 900 MHz e l'esistenza di decine di milioni di clienti che attualmente utilizzano la rete GSM, e a cui occorre garantire qualità del servizio, anche nella fase di transizione alla tecnologia 3G a 900 MHz. In tal senso l'Autorità prevede, nel presente provvedimento, la possibilità di realizzare un piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz che consegua un obiettivo generale di maggiore efficienza d'uso della banda, solo propedeutico al futuro refarming. Il detto piano, come visto, è nel complesso vantaggioso per tutto il mercato in quanto non solo consente di equiparare tra loro la dotazione degli operatori GSM esistenti, come già previsto negli obiettivi della delibera n. 286/07/CONS, ma anche di realizzare un utilizzo maggiormente efficiente dello spettro, fatto che tra l'altro il partecipante suddetto citato auspica, e, non secondariamente, di liberare una porzione significativa di spettro che potrà consentire, anche ad operatori non dotati di frequenze a 900 MHz l'accesso a tale banda e l'utilizzo della stessa in maniera ordinata e senza interferenze con gli altri utilizzatori. Va anche osservato che il Codice non prevede forme di compensazione finanziaria ad operatori di mercato per presunti vantaggi derivanti ad altri soggetti da misure regolamentari. Il Codice prescrive, tra l'altro, disposizioni per un equo accesso alle risorse che, essendo scarse, non possono per definizione essere assegnate nella misura desiderata da tutti i pretendenti, e consente eventualmente misure regolamentari correttive temporanee, come il roaming obbligatorio, al fine di limitare possibili svantaggi iniziali derivanti da un ritardo di ingresso dei nuovi soggetti, come per l'appunto previsto nel caso. L'alternativa alle presenti disposizioni, tenuto anche conto di quanto emerso in consultazione, sarebbe il mantenimento dello *status quo* riguardo i piani di assegnazione della banda ancora per lungo tempo, con il perdurare del suo uso meno efficiente e il ritardo nell'introduzione delle nuove tecnologie e servizi in questa banda. Ciò comporterebbe sia un minor reddito per lo Stato per l'uso della banda sia un ostacolo allo sviluppo del mercato.

Riassegnazione dei blocchi di frequenza nella banda a 2.1 GHz.

39. Si riporta la situazione attuale di assegnazione della banda IMT-2000/UMTS a 2.1 GHz (c.d. core-band).

Banda di frequenze	Occupazione	Assegnazione
1900 -1920 MHz (20 MHz)	UMTS TDD	H3G (5 MHz) VODAFONE (5 MHz) TELECOM ITALIA (5 MHz) 5 MHz già assegnati ad IPSE 2000
1920 - 1980 MHz 2110 - 2170 MHz (2x60 MHz)	UMTS FDD	TELECOM ITALIA (2x10 MHz) WIND (2x10 MHz) H3G (2x15 MHz) VODAFONE (2x10 MHz). 3 blocchi da 2x5 MHz già assegnati ad IPSE 2000
2010 - 2020 MHz (10 MHz)	liberi	Previsi per uso futuro TDD
2020 - 2025 MHz (5 MHz)	UMTS TDD	1 blocco da 5 MHz assegnato a WIND

40. Con riferimento in particolare alla banda a 2100 MHz, nel mese di gennaio 2006 il Ministero delle comunicazioni aveva provveduto al formale ritiro della licenza del quinto operatore UMTS, cioè IPSE 2000, che prevedeva una dotazione di banda nella gamma a 2.1 GHz (precisamente 15 MHz accoppiati per uso FDD e 5 MHz non accoppiati per uso TDD). A seguito dell'opposizione di IPSE 2000 al provvedimento, si è svolto un contenzioso giurisdizionale che si è concluso in data 13 maggio 2008, con il rigetto delle istanze dell'operatore. Pertanto le frequenze sono ritornate definitivamente nella disponibilità dell'Amministrazione, che può procedere ad ulteriore assegnazione.

41. In merito alle frequenze rientrate nella disponibilità dello Stato dopo il ritiro della licenza di IPSE 2000, stante l'interesse manifestato, in particolare dagli operatori esistenti, circa la possibilità di aver accesso a spettro aggiuntivo, l'Autorità ritiene che occorra procedere alla loro assegnazione, e a predisporre le idonee procedure di selezione competitiva, tenuto conto della necessità di assicurare un uso effettivo ed efficiente dello spettro disponibile. Infatti ciò consentirà, da un lato, agli operatori esistenti di avere una possibilità di fronteggiare l'aumento di traffico che si sta manifestando sulle reti UMTS, dovuto all'evoluzione dell'offerta e allo sviluppo dei servizi dati, e dall'altro di corrispondere alla, pur ridotta, richiesta da parte di società potenzialmente nuove entranti nel settore.

42. L'accesso allo spettro disponibile non può infatti essere riservato, in principio, ai soli operatori esistenti, ma deve essere verificato il reale interesse degli eventuali nuovi operatori ad entrare nel mercato mobile nazionale, così come previsto dalle norme del Codice. Tuttavia non appare, dall'esito della consultazione, che vi sia una provata necessità di riservare banda prioritariamente per operatori nuovi entranti, definiti come quei soggetti che non dispongono, direttamente o indirettamente, di diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi radiomobili. Tale riserva, infatti, oltre a introdurre potenziali rischi di uso inefficiente dello spettro,

potrebbe alimentare possibili effetti speculativi, cioè acquisizione al solo scopo di trading successivo. La contendibilità dello spettro tra tutti gli operatori di mercato assicura invece che l'assegnazione avvenga al reale valore di mercato e quindi garantisce l'uso efficiente dello spettro ed il trasferimento dei vantaggi ai cittadini. Al fine comunque di limitare fenomeni di accaparramento l'Autorità ritiene che gli operatori esistenti possano concorrere, al più, per due dei blocchi disponibili, mentre un nuovo entrante potrebbe aggiudicarsi tutti i blocchi.

43. Poiché un eventuale nuovo entrante potrebbe aver necessità di una dotazione minima, per attuare gli investimenti su una rete infrastrutturata nazionale, al di sotto della quale non è interessato ad investire, dotazione che potrebbe comprendere tutti i 15 MHz disponibili, l'Autorità ritiene opportuno che la procedura di selezione competitiva preveda la possibilità di offerte combinatorie su più blocchi. Tali offerte vanno considerate nella loro interezza, e quindi accolte o rifiutate in blocco. In tal modo i partecipanti possono formulare l'offerta in relazione alle proprie necessità di business. Tale possibilità è offerta anche agli operatori esistenti nell'ambito dei blocchi da essi contendibili.

44. Per quanto riguarda il progetto della procedura di selezione, l'Autorità ritiene adeguata e proporzionata una procedura di asta classica ad offerte con miglioramenti competitivi ascendenti, a partire da un valore minimo pari a quello previsto per i blocchi aggiuntivi nella procedura che ha condotto al rilascio delle licenze per gli attuali sistemi UMTS nel 2000, rapportato alla durata del diritto d'uso.

45. L'adeguatezza di tale valore minimo nella predetta selezione sarà evidentemente valutata dal mercato. Qualora non venisse manifestato interesse da parte degli operatori sulla base di tale valore, poiché è necessario non lasciare inutilizzata una tale importante risorsa, anche alla luce della necessità di ottenere nuova capacità prospettata dal mercato e di fornire prospettive di sviluppo al sistema e, soprattutto, di garantire

l'utilizzo efficiente, anche sotto il profilo economico, di un bene pubblico, l'Autorità ritiene opportuno che siano eventualmente valutate modalità successive di gara per prevedere l'effettiva assegnazione delle risorse.

46. L'Autorità pertanto ritiene che, nella evenienza che la procedura prima definita vada deserta, il Ministero possa procedere ad una procedura di formazione di una graduatoria che preveda anche offerte a partire da valori minimi inferiori, secondo quanto stabilito dal bando di gara. In ogni caso l'offerta aggiudicataria finale non potrà essere inferiore al valore di riserva fissato pari a quello per la procedura per il blocco a 900 MHz, rapportato alla quantità di banda ed alla durata, e privo del fattore incrementale legato alla maggiore copertura della banda a 900 MHz.

47. Nell'ambito della fase di offerta ciascun partecipante può presentare sia offerte combinatorie che offerte singole in numero pari ai blocchi che intende aggiudicarsi. L'aggiudicazione avviene sulla base della graduatoria, determinata dall'amministrazione aggiudicatrice, che massimizza l'introito complessivo. L'ordine di scelta dei blocchi avviene sulla base dell'ordine di graduatoria, utilizzando il sorteggio in caso di eventuale parità. In caso di eventuale presenza di parte dei blocchi disponibili ancora non assegnati all'esito della precedente fase di aggiudicazione, l'amministrazione può procedere ad una ulteriore e definitiva fase di offerta, anche prevedendo una deroga sulla quantità di banda assegnabile per gestore.

48. L'eventuale assegnazione di un blocco ad un operatore esistente non modifica la durata della propria licenza UMTS. Per un nuovo entrante la durata della licenza è invece fissata con scadenza pari a quelle delle attuali licenze UMTS. Essa è rinnovabile alle medesime condizioni delle altre licenze.

49. È necessario stabilire, in analogia con le procedure adottate dall'Autorità in passato, obblighi minimi di copertura che garantiscano l'amministrazione sia sulla reale solidità finanziaria dei partecipanti nuovi entranti e sull'effettivo interesse a entrare nel mercato, sia sull'uso effettivo dello spettro, a beneficio quindi degli utenti finali e dei cittadini in generale. Gli obblighi di copertura sono equiparati a quelli della precedente gara UMTS in ossequio al principio di equità e proporzionalità. Tuttavia gli utenti ed i cittadini avrebbero scarso vantaggio da una mera riproposizione degli obblighi in questione (copertura dei capoluoghi di regione entro 2 anni e mezzo e dei capoluoghi di provincia entro 5 anni), in quanto esistono al momento ben quattro reti che realizzano tale obiettivo. Pertanto l'Autorità ritiene congruo che l'obbligo sia basato sulla copertura di una quota di popolazione analoga, rapportata al medesimo periodo di tempo, ma lasciando all'aggiudicatario il compito di stabilire le aree da coprire, purché distribuite sul territorio nazionale. Ciò contempera sia una esigenza dell'amministrazione di diffondere quanto più possibile la copertura dei servizi,

che le esigenze di flessibilità di un eventuale nuovo entrante che si troverebbe ad entrare in un mercato già maturo e competitivo.

50. È altresì opportuno precisare che gli operatori esistenti che si aggiudichino blocchi aggiuntivi a 2100 MHz ovvero che acquisiscano o modifichino i propri diritti d'uso a 900 MHz, siano soggetti all'obbligo di fornire il servizio di roaming sulle reti di seconda generazione a favore del soggetto o dei soggetti nuovi entranti, nelle aree da questi non coperte direttamente, e per tutti i servizi offerti, incluso il GPRS, similmente a quanto già a suo tempo disposto nel caso dell'ingresso dei nuovi operatori UMTS con la delibera n. 388/00/CONS.

51. Per quanto riguarda la possibile necessità di capacità aggiuntiva per gli eventuali operatori nuovi entranti, oltre alla possibilità riservata di accedere al blocco a 900 MHz come prima osservato, allo stato l'Autorità reputa che tale riserva debba essere inizialmente considerata nell'ambito della banda a 1800 MHz dove sono potenzialmente disponibili, come visto, fino a 25 MHz. L'operatore nuovo entrante avrebbe quindi l'opzione, fatta salva la disponibilità ed a parità di condizioni con gli altri operatori esistenti privi di banda a 1800 MHz, per l'assegnazione fino a 10 MHz in tale banda. L'opzione dovrebbe essere esercitata entro un tempo massimo, necessario al fine di poter procedere con le successive attività di tipo regolamentare in relazione alla banda, fissato al momento a 15 mesi dall'assegnazione delle frequenze. L'assegnazione avverrebbe direttamente per l'uso con tecnologie di tipo 3G, senza obblighi di copertura aggiuntivi, su richiesta, e con contributi pari a quelli che saranno fissati a carico dei concorrenti assegnatari della medesima banda a parità di tecnologia d'uso. L'Autorità si riserva di rivedere eventualmente tali condizioni regolamentari alla luce dell'effettivo sviluppo del mercato radiomobile, delle sue condizioni competitive e dello sviluppo delle tecnologie di tipo 3G a 1800 MHz.

52. L'Autorità incoraggia, a valle delle procedure di assegnazione della banda a 2100 MHz, il raggiungimento di accordi tra gli operatori assegnatari ai fini della realizzazione di un piano di assegnazione che preveda assegnazioni contigue, in quanto ciò facilita il coordinamento reciproco e consente un uso maggiormente efficiente dello spettro. Gli oneri delle rilocalizzazioni conseguenti, a carico degli operatori interessati, dovrebbero essere basati sui costi effettivamente sostenuti.

53. Infine l'Autorità, verificata anche l'unanimità di valutazione emersa dalla consultazione pubblica, ritiene che nulla osti ad effettuare uno scambio del blocco TDD tra quello assegnato a suo tempo a Wind con delibera n. 01/01/CONS, e quello già assegnato ad IPSE 2000. Tale scambio consente all'amministrazione di mantenere libera una banda contigua di 15 MHz, tra 2010 e 2025 MHz, per future procedure di assegnazione sulla base della domanda di mercato e dello sviluppo delle idonee tecnologie.

Banda di frequenze a 1800 MHz.

54. Allo stato attuale dello sviluppo del mercato e soprattutto delle tecnologie che dovrebbero utilizzare la banda a 1800 MHz in modo maggiormente efficiente, nonché delle possibili esigenze da parte degli operatori GSM di utilizzare tale banda per eventuali procedure di migrazione della clientela verso servizi di tipo 3G, nonché delle eventuali necessità derivanti da un possibile nuovo ingresso di operatori a 2.1 GHz, non è possibile al momento prefigurare un aggiornamento completo del quadro regolatorio per tale banda. Inoltre è emerso dalla consultazione pubblica un minor grado di interesse per la stessa, in quanto le caratteristiche propagative sono più simili alla banda a 2100 MHz di quanto non lo siano a quella a 900 MHz, e quindi un ritardato livello di sviluppo delle nuove tecnologie.

55. Fatta salva l'opzione citata circa la possibilità di assegnare direttamente, salva disponibilità, fino a 10 MHz ciascuno agli operatori nuovi entranti ed agli operatori esistenti privi di banda a 1800 MHz, al fine di soddisfare, per quanto possibile e compatibilmente con il quadro regolatorio, un principio di spectrum parity, l'Autorità ritiene pertanto che le altre determinazioni in merito a tale banda possano essere demandate ad un successivo provvedimento.

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento ove applicabili valgono le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 286/02/CONS e di cui all'art. 1 del Codice. Inoltre si intende per:

a) «gestore GSM esistente»: un operatore radiomobile pubblico, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia titolare di diritti d'uso delle frequenze per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici con tecnologia GSM; sono equiparati al gestore GSM esistente i soggetti che:

i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto titolare di diritti d'uso delle frequenze per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici GSM;

ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto titolare di diritti d'uso delle frequenze per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici GSM;

iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un sog-

getto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto titolare di diritti d'uso delle frequenze per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici GSM;

b) «gestore mobile solo UMTS»: un operatore radiomobile pubblico che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia titolare di diritti d'uso delle frequenze per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici UMTS ma non di diritti d'uso delle frequenze per l'offerta di servizi radiomobili pubblici GSM; sono equiparati al gestore mobile solo UMTS i soggetti che:

i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto titolare di diritti d'uso delle frequenze per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici UMTS ma non di quelli GSM;

ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto titolare di diritti d'uso delle frequenze per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici UMTS ma non di quelli GSM;

iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto titolare di diritti d'uso delle frequenze per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici UMTS ma non di quelli GSM;

c) «nuovo entrante»: un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 8 del presente provvedimento, non sia titolare di diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi radiomobili pubblici, e, alla stessa data, anche ove eventualmente in forma associata:

i. non eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto, titolare di diritti d'uso delle frequenze per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici;

ii. non sia sottoposto al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto, anche componente, titolare di diritti d'uso delle frequenze per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici;

iii. non sia sottoposto al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto, anche componente, che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto, anche componente, titolare di diritti d'uso delle frequenze per l'offerta dei servizi radiomobili pubblici;

d) «gestore mobile nuovo entrato»: un nuovo entrante che abbia acquisito diritti d'uso di frequenze in banda 2100 MHz ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento;

e) «banda a 900 MHz»: la banda di frequenze in spettro accoppiato da 880 a 915 MHz e da 925 a 960 MHz;

f) «blocchi di frequenze a 2100 MHz assegnabili»: tre blocchi di frequenze nella banda tra 1920 e 1935 MHz e 2110 e 2125 MHz, ciascuno di ampiezza lorda

di 2x5 MHz accoppiati, disponibili su base nazionale per il rilascio dei relativi diritti d'uso ai sensi del presente provvedimento per l'utilizzo con i sistemi compatibili previsti dal vigente Piano nazionale di assegnazione delle frequenze;

g) «tecnologie di tipo 3G»: le tecnologie ammesse per l'utilizzo nelle bande a 900 e 1800 MHz ai sensi della Decisione della Commissione sull'uso flessibile delle dette bande, e sue eventuali successive modificazioni.

2. Ai fini del precedente comma 1 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05.

3. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, della delibera n. 286/02/CONS.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina i piani di assegnazione delle frequenze a 900 e 2100 MHz, con l'obiettivo di promuovere la razionalizzazione della banda a 900 MHz ed il suo uso efficiente e consentire l'accesso alle frequenze disponibili o che si renderanno disponibili nelle dette bande da parte dei soggetti interessati. Realizza inoltre i presupposti per la successiva autorizzazione all'avvio del refarming nella banda a 900 MHz e stabilisce i principi per i successivi piani di assegnazione della banda a 1800 MHz.

2. In particolare il presente provvedimento, in dipendenza anche della diversa tempistica della disponibilità della banda assegnabile e delle modalità per il suo utilizzo, prevede che i relativi diritti d'uso siano assegnati mediante una procedura unitaria, che si compone di due fasi, da attivarsi in successione, la prima delle quali disciplina, secondo quanto disposto al Capo III, l'assegnazione dei blocchi disponibili a 2100 MHz, la seconda disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso a 900 MHz, secondo quanto disposto all'art. 4.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA BANDA A 900 MHZ

Art. 3.

Procedura per la razionalizzazione dei diritti d'uso della banda a 900 MHz

1. Ciascun gestore GSM esistente può ottenere, salva disponibilità, al più tardi al termine del periodo transitorio individuato al comma 5, su richiesta da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ed alle condizioni specificate nel presente provvedimento, l'assegnazione di un numero intero di blocchi

da 5 MHz accoppiati lordi utilizzabili su base nazionale, possibilmente contigui, fino a raggiungere la dotazione massima prevista dalla delibera n. 286/02/CONS di 25 MHz nazionali lordi complessivi tra 900 e 1800 MHz, e di cui non oltre 10 MHz a 900 MHz.

2. Almeno un blocco da 5 MHz viene assegnato, su richiesta, mediante procedura riservata ai gestori mobili solo UMTS ed agli eventuali gestori mobili nuovi entrati, secondo quanto disposto all'art. 4.

3. Sulla base delle richieste di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, all'esito di un procedimento di definizione e valutazione della congruità, in contraddittorio con i soggetti interessati, approva, sentita l'Autorità, uno specifico piano di attuazione ai fini di quanto previsto nel presente articolo, e lo rende operativo rilasciando o modificando i diritti individuali d'uso. Il detto piano viene reso pubblico.

4. Per comprovate esigenze tecniche il piano di cui al precedente comma 3 può prevedere l'assegnazione temporanea di banda anche in lieve eccedenza rispetto ai limiti previsti al comma 1. Tali assegnazioni, meramente temporanee, non costituiscono alcun titolo o riserva per successive rivendicazioni di banda ed il piano deve prevedere esplicitamente il momento in cui tali assegnazioni in eccedenza saranno ritirate.

5. Il piano di cui al comma 3 deve prevedere, in prima applicazione, le date per la liberazione progressiva sul territorio di almeno 5 MHz di banda 900 MHz nonché la data ultima e tassativa entro cui il detto blocco viene liberato su tutto il territorio nazionale. Tale ultima data costituisce il termine del periodo transitorio ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Il piano di cui al comma 3 deve consentire a tutti i gestori in possesso di banda a 900 MHz di poter attivare contemporaneamente, all'esito dell'autorizzazione al refarming, almeno una portante con tecnologie di tipo 3G.

7. Il piano di cui al comma 3 è attuato a carico dei gestori interessati. Non è prevista alcuna forma di ristoro da parte dell'Amministrazione.

8. L'assegnazione di banda per l'utilizzo GSM avviene con la stessa scadenza delle rispettive licenze GSM.

Art. 4.

Procedura per l'assegnazione di un blocco da 5 MHz in banda 900 MHz ad un nuovo operatore

1. Secondo quanto previsto all'art. 3, comma 2, gli operatori cui è riservata la procedura presentano al Ministero dello sviluppo economico, su eventuale avviso pubblico di quest'ultimo, la domanda per l'assegnazione di un blocco da 5 MHz disponibile in banda 900 MHz per l'utilizzo con tecnologie di tipo 3G. Il Ministero individua gli specifici canali che identificano il blocco nella banda a 900 MHz, sulla base del piano

di cui all'art. 3. Sulla base delle domande pervenute il Ministero pubblica eventualmente un apposito bando di gara.

2. La disponibilità del blocco di cui al comma 1 su base geografica, è soggetta al calendario di liberazione previsto dal piano di cui all'art. 3 e garantita su base nazionale al termine del medesimo periodo transitorio di cui all'art. 3, comma 5.

3. In dipendenza dall'esito dell'interpello di cui al comma 1, ove necessario il blocco viene assegnato sulla base di una graduatoria formata mediante un sistema di miglioramenti competitivi, anche eventualmente con offerta singola in busta chiusa, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo indicato nello stesso bando di gara. Fatto salvo il valore di riserva di cui al comma successivo, tale importo è non superiore a quello previsto nella tornata aggiudicataria per la procedura di cui all'art. 9, a parità di quantità di banda e durata del diritto d'uso.

4. Con riferimento alla procedura di cui al comma 3 è stabilito anche un valore di riserva, al di sotto del quale non è prevista l'aggiudicazione, pari al valore attualmente fissato dal Codice all'allegato 10, art. 2, comma 14, e vigente per i sistemi radiomobili GSM, modificato mediante l'eliminazione del fattore riduttivo di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), della delibera n. 286/02/CONS, rapportato alla quantità di banda ed alla durata del diritto d'uso. Sono in ogni caso esclusi gli sconti di cui allo stesso comma derivanti dall'art. 5, comma 3, della delibera n. 286/02/CONS. Per la banda a 900 MHz il Ministero può prevedere inoltre un fattore di incremento fino al 30% che tiene conto delle migliori caratteristiche propagative della banda rispetto quelle a 2.1 GHz. L'aggiudicazione può avvenire anche in presenza di un unico richiedente al prezzo di riserva.

5. Il diritto d'uso del blocco di cui al comma 1 ha la medesima scadenza degli esistenti diritti d'uso delle frequenze UMTS. In caso di rinnovo o proroga di questi ultimi l'Autorità si riserva di fissare i criteri per la determinazione dei contributi.

Art. 5.

Contributi

1. L'aggiudicatario del blocco di cui all'art. 4 è obbligato al versamento dell'offerta aggiudicataria. Tale versamento assolve il contribuente per la concessione di diritti d'uso delle frequenze radio secondo quanto previsto all'art. 35, comma 1, del Codice, per la durata fissata nel presente provvedimento per il diritto d'uso. Il versamento dell'offerta può essere rateizzato.

2. I contributi per l'utilizzo ottimale dello spettro, ai sensi dell'art. 35 del Codice, per tutte le frequenze assegnate in banda 900 MHz per l'utilizzo con tecnologie di tipo 3G, inclusi i blocchi che potranno essere autorizzati al refarming, sono fissati in maniera uguale, pari al contributo di cui al precedente comma 1, per tutti

gli assegnatari, a parità di quantità di banda e durata del diritto d'uso. Per le frequenze che permangono all'utilizzo GSM, fino al loro eventuale refarming, la misura dei contributi rimane quella vigente. Le frequenze assegnate temporaneamente di cui all'art. 3, comma 4, sono soggette ai contributi previsti dal Codice.

3. Sono fatti salvi gli altri contributi ed oneri previsti dalle norme vigenti.

Art. 6.

Principi per l'autorizzabilità all'effettuazione del refarming e norme di compatibilità

1. L'autorizzazione al cambio di tecnologia (refarming), in coerenza con la normativa vigente all'atto della richiesta, può essere concessa dal Ministero, sentita l'Autorità, ai gestori richiedenti, ferme le altre condizioni previste dal presente provvedimento, a partire dal momento in cui tutti i gestori esistenti a 900 MHz siano nelle condizioni di poter attivare contemporaneamente almeno una portante con tecnologie di tipo 3G su una porzione di territorio nazionale che comprenda almeno il 20% della popolazione residente.

2. I gestori GSM esistenti si impegnano nella domanda di cui all'art. 3, comma 1, a pena di invalidità della domanda, a fornire successivamente il roaming nazionale 3G, sulle reti a 900 MHz ove tecnicamente fattibile, all'operatore cui viene assegnata banda a 900 MHz ai sensi dell'art. 3, comma 2, su richiesta di quest'ultimo ed entro la fine del periodo transitorio, a condizioni da loro specificate ai sensi dell'art. 11. Il Ministero valuta i contenuti delle domande ed esclude dal seguito della procedura i gestori privi dei requisiti o non in regola con le suddette condizioni.

3. Il refarming è attuato a carico dei gestori interessati. Non è prevista alcuna forma di ristoro da parte dell'Amministrazione.

4. Al momento in cui una portante viene autorizzata all'uso con tecnologie di tipo 3G, la durata dei relativi diritti d'uso delle frequenze a 900 MHz può essere prorogata, su domanda da presentare al momento della richiesta di cambio di tecnologia, alla stessa data di scadenza delle attuali licenze per servizi mobili di terza generazione UMTS. I gestori GSM autorizzati al refarming sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui alle rispettive licenze GSM, potendo utilizzare le diverse tecnologie autorizzate. Il Ministero definisce, nell'ambito del processo di autorizzazione al refarming, la transizione e l'integrazione degli obblighi delle licenze GSM in quelle UMTS.

5. Ai fini dell'utilizzo ordinato dello spettro nell'effettuazione del refarming e nell'ingresso del nuovo operatore in banda 900 MHz, i titolari dei diritti d'uso delle frequenze radiomobili sono tenuti ad adottare le norme di compatibilità fissate nella normativa rilevante della CEPT citata in premessa e ad adottare le best practices suggerite dagli standard e dalle altre raccomandazioni internazionali. I titolari dei diritti d'uso devono nego-

ziare in buona fede il coordinamento ai fini della coesistenza di tecnologie diverse, privilegiando il coordinamento interno. Ove necessario l'onere del coordinamento deve essere mediamente ripartito sul territorio tra gli operatori interessati, se del caso mediando la necessità per l'operatore GSM di sottoutilizzare un canale GSM e quella dell'operatore 3G di adoperare filtri selettivi o altre tecniche di mitigazione.

6. Fatte salve le norme relative al coordinamento internazionale, qualora l'applicazione delle norme tecniche prima richiamate non garantisca la totale assenza di interferenze nocive, gli operatori devono assicurare il coordinamento e/o l'adozione di specifiche ulteriori tecniche di mitigazione con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande in aree geografiche confinanti o bande contigue nelle medesime aree.

7. I titolari dei diritti d'uso delle frequenze radiomobili devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l'effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA BANDA DISPONIBILE A 2100 MHz

Art. 7.

Disposizioni per l'assegnazione dei blocchi di frequenza a 2100 MHz

1. In relazione alla disponibilità di frequenze nella banda a 2100 MHz sono rilasciabili diritti d'uso per 3 blocchi di frequenze, ciascuno di ampiezza pari a 5 MHz in spettro accoppiato, su base nazionale.

2. Ciascun partecipante alla procedura di selezione può aggiudicarsi al massimo due dei tre blocchi in gara, ad eccezione dei nuovi entranti che possono aggiudicarsi tutti i blocchi.

3. I blocchi di frequenza a 2100 MHz assegnabili si intendono lordi, cioè comprensivi delle eventuali bande di guardia necessarie per l'utilizzo ordinato dello spettro. Il posizionamento delle portanti per tali blocchi è lo stesso di quello relativo al precedente assegnatario degli stessi.

4. La scadenza dei diritti d'uso di cui al presente articolo è la stessa prevista per le esistenti licenze per i sistemi mobili di terza generazione.

Art. 8.

Presentazione della domanda

1. La presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al presente capo è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti nel successivo bando di gara pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico, tra cui rientrano anche i soggetti già in possesso di diritti d'uso per l'offerta di servizi mobili di terza generazione nella stessa banda a 2100 MHz.

2. I requisiti di cui al precedente comma 1 possono comprendere l'idoneità tecnica e commerciale dei soggetti all'utilizzo delle frequenze in oggetto ed alla fornitura dei relativi servizi, eventualmente definita nel successivo bando di gara.

3. I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al precedente comma 1, devono fornire l'indicazione della tecnologia compatibile che intendono utilizzare per i blocchi eventualmente aggiudicati, e sono tenuti alla dimostrazione della compatibilità.

4. La partecipazione di società consortili di cui all'art. 2602 del codice civile è ammessa, a condizione che queste assumano, anche successivamente all'aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d'uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall'art. 2615-ter del codice civile, rispettando i seguenti ulteriori requisiti:

a) l'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro;

b) per tutta la durata dei diritti d'uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;

c) la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d'uso;

d) l'oggetto sociale prevede il complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso;

e) le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettano gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma 1.

5. Non possono partecipare alla procedura di assegnazione prevista dal presente capo soggetti che, singolarmente o in quanto componenti di consorzio:

a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;

b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;

c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio.

6. Ai fini del precedente comma 5 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05.

7. La partecipazione è garantita da un apposito deposito cauzionale fissato nel bando di gara.

Art. 9.

Procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze a 2100 MHz

1. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d'uso dei blocchi di frequenze a 2100 MHz assegnabili sono individuati sulla base di una graduatoria basata sull'importo offerto anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo. Sono ammesse le offerte combinatorie su più blocchi, che vanno accolte o meno nella loro interezza. Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 2, la scelta dello specifico blocco viene effettuata sulla base dell'ordine della graduatoria. In caso di parità ai fini della scelta si provvederà al sorteggio. L'aggiudicazione dei blocchi può avvenire anche in presenza di un unico offerente.

2. Il valore minimo di cui al comma 1 è pari al valore dell'offerta minima prevista per le frequenze aggiuntive per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, di cui al bando di gara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 2000, n. 177, rapportato alla quantità di banda ed alla durata del diritto d'uso.

3. In caso la procedura di cui al comma 1 andasse deserta, il Ministero prevede una o più ripetizioni della procedura con un valore minimo di offerta inferiore, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 6.

4. Le graduatorie aggiudicatarie sono rese pubbliche.

5. L'amministrazione procedente, in esito alla eventuale disponibilità di una parte della banda disponibile ancora non assegnata al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 3, può disporre una ulteriore fase di offerta, a partire dallo stesso valor minimo della tornata aggiudicataria, riservata ai partecipanti che hanno presentato una offerta valida nella precedente fase. In questa ulteriore fase non si applicano i limiti di cui all'art. 7, comma 2, e non sono ammesse offerte di tipo combinatorio.

6. Le offerte aggiudicatarie non possono essere in ogni caso inferiori al valore di riserva, pari a quello individuato all'art. 4, comma 4, escluso il fattore di incremento legato alle caratteristiche propagative, rapportato alla quantità di banda ed alla durata del titolo.

7. Nelle procedure di cui al presente articolo, gli aggiudicatari sono obbligati al versamento delle offerte aggiudicatarie, secondo le modalità specificate nel bando di gara, che può prevedere l'eventuale rateizza-

zione. Tale versamento assolve il contributo per la concessione di diritti d'uso delle frequenze radio secondo quanto previsto all'art. 35, comma 1, del Codice, per la durata fissata nel presente provvedimento per il diritto d'uso.

8. Gli oneri derivanti dalle procedure di aggiudicazione di cui al presente articolo ed all'art. 4, compreso il compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno incaricato del supporto all'attività di predisposizione e gestione delle stesse, sono ripartiti tra gli aggiudicatari.

Art. 10.

Ulteriori condizioni per il rilascio dei diritti d'uso a 2100 MHz

1. L'aggiudicatario dei diritti d'uso è tenuto a richiedere, ove non ne sia già in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di offerta di servizi di comunicazione elettronica, ed a rispettarne i relativi obblighi. In particolare per l'utilizzo delle frequenze è tenuto al rispetto delle specifiche disposizioni previste dal Codice e dalle altre leggi in materia.

2. Gli aggiudicatari dei diritti d'uso dei blocchi di frequenza a 2100 MHz assegnabili sono tenuti all'obbligo di copertura di una porzione di territorio nazionale in cui risiede almeno il 15% della popolazione, purché distribuita su tutte le regioni italiane, entro 30 mesi a partire dal rilascio dei diritti d'uso ed una porzione in cui risiede almeno il 30% della popolazione, purché distribuita in tutte le regioni italiane, entro ulteriori 30 mesi. Gli aggiudicatari comunicano al Ministero il proprio piano di copertura entro 60 giorni dal rilascio dei diritti d'uso. Il detto piano, modificabile con l'assenso del Ministero, viene reso pubblico.

3. Le condizioni per la verifica della copertura di cui al comma precedente ove applicabile sono le medesime stabilite nella selezione per i sistemi radiomobili di terza generazione di cui al bando di gara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 2000, n. 177.

4. Il gestore mobile nuovo entrato, salva disponibilità e secondo quanto previsto dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, ha l'opzione per l'assegnazione in via prioritaria di frequenze fino ad un massimo di 10 MHz in banda 1800 MHz. Tali frequenze sono soggette al pagamento di contributi non superiori a quelli imposti agli altri assegnatari di frequenze nella stessa banda per il medesimo uso. Tale opzione va esercitata entro 15 mesi dal rilascio delle frequenze a 2100 MHz. La stessa opzione è offerta agli altri operatori esistenti privi di banda a 1800 MHz.

5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d'uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di copertura di cui al presente articolo per più del 40% di quanto previsto è disposta la revoca del diritto d'uso. In caso di revoca

nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.

6. Gli aggiudicatari dei diritti d'uso sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del Codice, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per l'offerta dei servizi, nonché degli altri eventuali contributi per la concessione di diritti d'uso dei numeri o dei diritti di installare infrastrutture di cui all'art. 35 del Codice.

Art. 11.

Roaming

1. I gestori mobili esistenti che acquisiscono nuovi diritti d'uso o modificano quelli esistenti nella banda a 900 MHz, o che acquisiscono banda addizionale a 2100 MHz ai sensi dell'art. 9, concedono al gestore mobile nuovo entrato il roaming nazionale sulle proprie reti del servizio radiomobile pubblico di seconda generazione, a condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti e, salvo diverso accordo fra le parti:

a) per una durata di 30 mesi, su tutto il territorio nazionale;

b) fino a 60 mesi, limitatamente alle aree non coperte dal nuovo operatore;

c) in ogni caso fino alla cessazione del servizio radiomobile pubblico di seconda generazione.

2. I gestori GSM esistenti che acquisiscono nuovi diritti d'uso o modificano quelli esistenti nella banda a 900 MHz ai sensi dell'art. 3, comma 1, una volta autorizzati al refarming, concedono all'operatore assegnatario di diritti d'uso in banda 900 MHz ai sensi delle procedure di cui all'art. 4, il roaming nazionale sulle proprie reti del servizio radiomobile pubblico di terza generazione, a condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti e, salvo diverso accordo fra le parti, limitato:

a) al termine del periodo transitorio di cui all'art. 3, comma 5;

b) alle aree ove non sono assegnate direttamente frequenze a 900 MHz all'operatore beneficiario;

c) alla sola banda a 900 MHz nei limiti della fattibilità tecnica.

3. Gli accordi di roaming di cui ai commi 1 e 2 riguardano tutti i servizi offerti commercialmente dal gestore concedente il roaming, ivi compresi quelli relativi a modalità di pagamento, i servizi a valore aggiunto, ed i servizi dati, ivi inclusi quelli con tecnologie GPRS, HSPA ed assimilate.

4. Il gestore mobile nuovo entrato ha diritto al roaming secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3 a condizione che abbia avviato il servizio commerciale e completato la copertura, con frequenze proprie, di aree territoriali tale da assicurare la copertura di almeno il 10% della popolazione nazionale. Il diritto al roaming da parte del gestore mobile nuovo entrato, secondo le

modalità di cui ai commi 1 e 3, non è esercitabile oltre 30 mesi dal rilascio dei diritti d'uso iniziali, per ciascuna tecnologia.

5. I gestori soggetti all'obbligo di cui ai commi 1 e 2, entro 30 giorni dalla richiesta del nuovo entrato o del gestore mobile solo UMTS avente diritto al roaming, presentano all'Autorità una bozza di contratto tipo di roaming contenente tutte le condizioni tecnico-economiche nonché le modalità e il calendario per la sperimentazione ed attivazione del servizio, allegando al contratto tipo la documentazione ed i dati necessari alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

6. Se il gestore mobile nuovo entrato o il gestore mobile solo UMTS ritiene che le condizioni offerte gli siano difformi da quanto previsto dal presente articolo, il roaming è comunque fornito alle condizioni stabilite dal gestore obbligato, salva la facoltà per il beneficiario di adire l'Autorità, che interviene secondo le disposizioni del Codice.

7. In caso di contestazione da parte del gestore mobile nuovo entrato o del gestore mobile solo UMTS delle condizioni economiche e tecniche praticate per il roaming nazionale da un gestore obbligato, quest'ultimo ha l'onere di provare all'Autorità che i prezzi richiesti sono orientati ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione e che le condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive, nonché di fornire all'Autorità tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Nell'effettuare le proprie verifiche l'Autorità può utilizzare il confronto con le migliori tariffe retail per i servizi on-net.

Art. 12.

Condivisione delle frequenze

1. Il gestore mobile nuovo entrato può stipulare con gli altri gestori di reti 3G accordi di roaming con condivisione delle frequenze 3G, anche in presenza di accordi di condivisione di impianti, siti, infrastrutture ed apparati. Le aree che il nuovo entrante copre mediante accordi di roaming con condivisione di frequenze non sono computabili ai fini degli impegni eventualmente assunti in sede di gara e degli obblighi di copertura di cui all'art. 10, comma 2.

2. Tutti gli accordi di roaming di cui al comma 1 devono essere comunicati all'Autorità entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Fatta salva l'opzione di cui all'art. 10, comma 4, l'Autorità si riserva di disciplinare con successivo provvedimento i piani di assegnazione delle frequenze in

banda 1800 MHz, alla luce degli esiti delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in relazione allo sviluppo delle tecnologie e dei mercati delle comunicazioni elettroniche.

2. Gli impegni assunti dai gestori GSM esistenti, dai gestori mobili solo UMTS e dai gestori mobili nuovi entrati nell'ambito delle procedure stabilite dal presente provvedimento, ivi inclusi gli impegni relativi al mantenimento degli stessi ed al pagamento dei contributi, inclusa l'offerta aggiudicataria, costituiscono obblighi associati ai pertinenti diritti d'uso delle frequenze e la loro mancata osservanza è soggetta alle sanzioni previste dalle norme vigenti.

3. Il Ministero dello sviluppo economico dispone la sostituzione del blocco da 5 MHz TDD assegnato a

Wind ai sensi della delibera n. 01/01/CONS con quello già assegnato a IPSE 2000 nella stessa delibera e rientrato nella disponibilità dello Stato.

La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel *Bollettino ufficiale* e sul sito web dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2008

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - SORTINO

08A07235

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al laboratorio «LA.PI. S.p.A.», in Prato, ad operare secondo le procedure previste dal decreto 16 febbraio 2007 nel settore della resistenza al fuoco di sigillature penetranti e sigillature di giunti lineari, in conformità, rispettivamente, alle norme UNI EN 1366-3 e UNI EN 1366-4.

Con provvedimento del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica datato 17 settembre 2008, il laboratorio «LA.PI. S.p.A.» con sede in Prato (cap 59100) - via della Quercia, 11 - Loc. La Querce, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/84, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco di sigillature penetranti (configurazione a soffitto) e sigillature di giunti lineari (configurazione a soffitto), in conformità, rispettivamente alle norme UNI EN 1366-3 e UNI EN 1366-4» con codice d'individuazione alfanumerico PO01FR06C1.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

08A07234

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen soluzione orale»

Estratto provvedimento n. 209 del 5 settembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario DINALGEN soluzione orale, nella confezioni:

flacone da 100 ml in polietilene - A.I.C. n. 103699017;

flacone da 500 ml in polietilene - A.I.C. n. 103699029;

flacone da 1 litro in polietilene - A.I.C. n. 103699031;
flacone da 2,5 litri in polietilene - A.I.C. n. 103699043;
flacone da 5 litri in polietilene - A.I.C. n. 103699056.

Titolare A.I.C.: Esteve S.p.A. con sede legale e domicilio Milano - Via Rosellini, 12 - codice fiscale n. 07306141008.

Oggetto: variazione tipo II: modifica stampati.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto al fine di migliorare il profilo di sicurezza del medicinale suddetto.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07064

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bayticol 1% Pour On»

Estratto provvedimento n. 210 del 5 settembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTICOL 1% POUR ON - A.I.C. n. 102995.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo II ridotta: aggiunta di un eccipiente;

variazione tipo II: aggiornamento tecnica farmaceutica.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica di composizione qualitativa degli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Il periodo di validità della specialità medicinale così modificata rimane invariata mentre viene inserita la validità dopo prima apertura pari a 9 mesi.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 9 mesi.

È autorizzata altresì la variazione tipo II della specialità medicinale sopracitata concernente l'aggiornamento della parte chimico analitica.

Si fa presente inoltre che sono revocate, su rinuncia della ditta interessata, le seguenti confezioni:

flacone in PE da 500 ml con dosatore - A.I.C. n. 102995014;

flacone in PE da 1 litro con dosatore - A.I.C. n. 102995026;

flacone in PE da 2,5 litri con dosatore - A.I.C. n. 102995038;

flacone in PE da 5 ml senza dosatore - A.I.C. n. 102995166;

flacone in PE da 1 litro senza dosatore - A.I.C. n. 102995178;

flacone in PE da 2,5 litri senza dosatore - A.I.C. n. 102995180;

flacone in COEX da 500 ml con dosatore - A.I.C. n. 102995040;

flacone in COEX da 500 ml senza dosatore - A.I.C. n. 102995192;

flacone in COEX da 2,5 litri con dosatore - A.I.C. n. 102995065;

flacone in COEX da 2,5 litri senza dosatore - A.I.C. n. 102995216.

Pertanto le confezioni del medicinale suddetto ora autorizzate sono le seguenti:

flacone in COEX da 1 litro con dosatore - A.I.C. n. 102995053;

flacone in COEX da 1 litro senza dosatore - A.I.C. n. 102995204.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07065

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Rinovax».

Estratto provvedimento n. 211 del 5 settembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica RINOVAX, nelle confezioni:

flacone da 1000 dosi + flacone diluente da 30 ml - A.I.C. n. 101188011;

10 flaconi da 1000 dosi + 10 flaconi diluente da 30 ml - A.I.C. n. 101188023;

flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 101188035;

flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101188047;

10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 101188050.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo II: modifica dimensioni confezionamento prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente la revoca, su rinuncia della ditta interessata, delle due confezioni con diluente e, precisamente:

flacone da 1000 dosi + flacone diluente da 30 ml - A.I.C. n. 101188011;

10 flaconi da 1000 dosi + 10 flaconi diluente da 30 ml - A.I.C. n. 101188023.

È autorizzata, altresì, l'immissione in commercio di due nuove confezioni del medicinale suddetto e precisamente:

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101188062;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101188074.

Pertanto, le confezioni del medicinale sopracitato ora autorizzate sono le seguenti:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101188062;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101188074;

flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 101188035;

flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101188047;

10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 101188050.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07066

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Biocillina»

Estratto provvedimento n. 213 dell'11 settembre 2008

Medicinale veterinario: BIOCILLINA.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102003011;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102003023.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via A. Bianchi 9 - 25124 Brescia, codice fiscale n. 0029144017.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 35 giorni;

bovini (latte): 60 ore/5 mungiture (eliminazione via di somministrazione sottocutanea per le bovine da latte).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07243

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Mamyzin»*Estratto provvedimento n. 214 dell'11 settembre 2008*

Medicinale veterinario: MAMYZIN.

Confezioni:

10 flaconi di polvere da 5 g + 10 flaconi di diluente da 15 ml - A.I.C. n. 101118014;

5 flaconi di polvere da 5 g + 5 flaconi di diluente da 15 ml - A.I.C. n. 101118026;

10 flaconi di polvere da 10 g + 10 flaconi di diluente da 30 ml - A.I.C. n. 101118038.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in loc. Prulli n. 103/c - 50066 Reggello (Firenze).

Codice fiscale numero: 00421210485.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 20 giorni;

bovini (latte): 96 ore/8 mungiture;

suini: 20 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.**08A07244****Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Pridimet»***Estratto provvedimento n. 215 dell'11 settembre 2008*

Medicinale veterinario: PRIDIMET.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101772022;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101772034.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna). codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 20 giorni;

bovini (latte): 84 ore/7 mungiture (eliminazione via di somministrazione intraperitoneale per le bovine da latte);

suini: 20 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.**08A07245****Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Micospectone» soluzione iniettabile***Estratto provvedimento n. 216 dell'11 settembre 2008*

Medicinale veterinario: MICOSPECTONE soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101596056;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101596031;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101596043;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101596082.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna). codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 20 giorni;

bovini (latte): 72 ore/6 mungiture;

suini: 18 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.**08A07246****Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Gallivac SE».***Estratto provvedimento n. 223 del 12 settembre 2008*

Procedure mutuo riconoscimento numeri DE/V/0208/001/II/002-003.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica GALLIVAC SE, nelle confezioni:

scatola con 10 flaconi da 1000 dosi cad. - A.I.C. n. 103617015;

scatola con 12 flaconi da 5000 dosi cad. - A.I.C. n. 103617027;

astuccio con 1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 103617039;

astuccio con 1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 103617041.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo I: modifica nome e indirizzo del produttore;

variazione tipo II: armonizzazione degli stampati.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente la modifica del nome e dell'indirizzo del produttore del prodotto finito, già autorizzato da:

Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Streetzer Weg 15a, 06862 Rodleben (Germania);

IDT Biologika GmbH, Am Pharmapark, 06861 Dessau-Rosslau (Germania).

Si fa presente altresì che l'ubicazione geografica e la struttura del sopra citato produttore non sono variati.

Si autorizza inoltre la variazione di tipo II del prodotto medicinale suddetto concernente l'armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto e degli stampati in accordo con le «Best Practice Guide for the Repeat Use Procedure (CMDv/BPG/003).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

08A07067

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto n. 43968 del 29 luglio 2008 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere del 14 dicembre 2007, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area del Comune di Pellaro - Capo d'Armi (Reggio Calabria);

Imprese impegnate nei lavori di costruzione della tratta ferroviaria: Pellaro Capo d'Armi - Reggio Calabria.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 43968 del 29 luglio 2008 è stata autorizzata la corresponsione dal 14 dicembre 2007 al 13 marzo 2010, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

08A07068

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo ad un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) e relative opere connesse, da realizzarsi in comune di Melilli, presentato dalla società Ionio Gas S.r.l. - Priolo Gargallo.

Con il decreto n. 0000912 del 19 settembre 2008 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo ad un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) e relative opere connesse da realizzarsi in comune di Melilli (Siracusa), prospiciente la rada di Augusta, all'interno della raffineria ISAB - Impianti Nord di proprietà della società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. - presentato dalla società Ionio Gas S.r.l. - SP ex SS 114, Km 144 - 96010 Priolo Gargallo (Siracusa).

Il testo integrante del citato decreto è disponibile nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: <http://uvww2.mi.nambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm>;

detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10 legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A07110

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xylocaina»

Con la determinazione n. aRM - 146/2008-1429 del 22 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Astrazeneca S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: XYLOCAINA

confezione 004535187

descrizione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml.

08A07135

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Biaven»

Con la determinazione n. aRM - 141/2008-2278 del 22 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Kedrion S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: BIAVEN

confezione 025773146

descrizione: «5 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + flacone solvente + set infusionale

farmaco: BIAVEN

confezione 025773134

descrizione: «2,5 g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + flacone solvente + set infusionale

farmaco: BIAVEN

confezione 025773060

descrizione: «1g/20ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere 1g+1 flacone solvente 20 ml.

08A07136

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 7 maggio 2008 del Ministero dell'università e della ricerca, recante: «Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 20.389.464,30». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 218 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 13 settembre 2008).

Nel progetto di ricerca n. 2871 presentato dal Centro Sviluppo Tecnologie S.r.l., allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pagina 35, le parole:

«Sezione A — Generalità del progetto:

durata mesi: 36», sono sostituite dalle seguenti:

«Sezione A — Generalità del progetto:

protocollo n. 2871 del 1° marzo 2004 - Comitato del 20 marzo 2008.

Progetto di ricerca:

Titolo: sistema tecnologico integrato per la captazione ed il trasporto della luce naturale all'interno degli ambienti confinati;

inizio: 20 marzo 2008;

durata mesi: 36».

08A07111

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUI-235) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 1 0 0 7 *

€ 1,00